SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 138° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1996, n. 702.

Regolamento di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284.

97G0054

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 febbraio 1997, n. 24.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1996, N. 644.

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «suddette amministrazioni centrali dello Stato» *sono inserite le seguenti:* «prestata da istituti di credito o primarie compagnie di assicurazione o intermediari finanziari con oneri a totale carico dei detti beneficiari».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis* (*Snellimento dei procedimenti*). — *1.* Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo disciplina le procedure ed i termini dell'utilizzazione delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi comunitari da parte delle amministrazioni interessate, nonché della riprogrammazione degli interventi non realizzati dalle stesse nei termini prestabiliti.

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 1 sono trasmessi contemporaneamente alle Commissioni parlamentari, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed al Consiglio di Stato, che esprimono il rispettivo parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento è adottato anche in assenza del suddetto parere».

Al titolo del decreto-legge, le parole: «in scadenza al 31 dicembre 1996» sono soppresse.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2933):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 21 dicembre 1996.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente il 21 dicembre 1996, con pareri delle commissioni I, VI e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 gennaio 1997.

Esaminato dalla V commissione il 14, 15 e 16 gennaio 1997.

Esaminato in aula il 20 gennaio 1997 e approvato il 29 gennaio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2064):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente il 31 gennaio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 febbraio 1997.

Esaminato dalla 5ª commissione il 5 e 11 febbraio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 13 febbraio 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 39.

97G0055

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 23 dicembre 1996.

Dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1996, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1996, registro n. 2, foglio n. 108, con il quale le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono state provvisoriamente determinate nella misura pari ai posti indicati nella tabella *A* allegata al decreto stesso;

Considerato che occorre provvedere anche alla ricognizione del personale con qualifiche dirigenziali;

Vista la tabella IV — quadri *B, C, D* ed *E* — allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 483 e successivamente dal decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, n. 563;

Vista la tabella *B* di cui all'art. 83 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

Visti gli articoli 34 e 35 (tabella *F*) della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 445, con cui sono state determinate le piante organiche dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria così come indicato dalle tabelle *A* e *B* allegate al suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono provvisoriamente determinate nella misura pari ai posti indicati nell'allegata tabella.

Il presente provvedimento costituisce parte integrante del decreto ministeriale 30 luglio 1996.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* AYALA

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1997
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 43

TABELLA *A* (prevista dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 445/92)

DIRIGENTI GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	5	Vice direttore generale Direttore di ufficio centrale Direttore dell'istituto superiore di studi penitenziari Consigliere ministeriale	5

TABELLA *B* (prevista dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 445/92)

DIRIGENTI SUPERIORI E PRIMI DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

B1 - Dirigenti amministrativi

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	21	Vice direttore di ufficio centrale Ispettore generale Provveditore regionale Direttore di scuola di formazione ed aggiornamento di particolare importanza Consigliere ministeriale aggiunto	21

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
E	Primo dirigente	49	Vicario del provveditore regionale Direttore di divisione Direttore di istituto penitenziario di particolare rilevanza Direttore di scuola, di istit. di istruzione, di centro reclutamento Direttore di magazz. vestiario per l'equipaggiamento e il casermaggio Vice consigliere ministeriale	49

B2 - Dirigenti tecnici

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Vice direttore di ufficio centrale Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	5	Direttore di divisione Vice consigliere ministeriale	5

B3 - Dirigenti sanitari

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Vice direttore di ufficio centrale Ispettore generale sanitario Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione Direttore di ospedale psichiatrico giudiziario Dirigente sanitario Vice consigliere ministeriale	4

B4 - Dirigenti per il servizio sociale

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	10	Vice direttore di ufficio centrale Ispettore generale per i servizi sociali Consigliere ministeriale aggiunto	10
E	Primo dirigente	11	Direttore di centro di servizio sociale per adulti di particolare importanza Direttore di divisione Vice consigliere ministeriale	11

RIDETERMINAZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537

Amministrazione penitenziaria

Qualifiche	Presenti	Riserve legge n. 395/1990	Totale
Dirigente generale	0	5	5
Dirigente superiore amministrativo	15	6	21
Dirigente superiore servizi sociali	5	5	10
Dirigente superiore sanitario	1	0	1
Dirigente superiore tecnico	0	1	1
Totale dirigenti superiori . . .	21	12	33
Primo dirigente amministrativo	9	40	49
Primo dirigente servizi sociali	2	9	11
Primo dirigente sanitario	2	2	4
Primo dirigente tecnico	1	4	5
Totale primi dirigenti . . .	14	55	69
Totale riuniti . . .	35	72	107
Ruolo ad esaurimento:			
Ispettore generale amministrativo	6		
Ispettore generale servizi sociali	1		
Direttore capo amministrativo	1		
Totale ruolo ad esaurimento . . .	8		

97A1201

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 febbraio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,75%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1997, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3 con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 febbraio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 4.117 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 27 gennaio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 febbraio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

L'art. 3 del citato decreto ministeriale 27 gennaio 1997 è sostituito dal seguente:

«Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2007, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione o per divisione — utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di arrotondamento sopra illustrato — sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti verranno effettuati con le modalità di arrotondamento indicate nel precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel Gran libro del debito

pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi di capitale nominale multiplo del minimo iscrivibile, verrannno determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso minimo iscrivibile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso, in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.».

Art. 3.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 13 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 gennaio 1997.

Art. 4.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto, tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 27 gennaio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 13 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 febbraio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sedici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 febbraio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 67.500.000.000 faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1202

DECRETO 10 febbraio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1997, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 febbraio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 4.117 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 dicembre 1996, 13 e 27 gennaio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° gennaio 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° gennaio 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 dicembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 febbraio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

L'art. 3 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1996 è sostituito dal seguente:

«Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 2002, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione o per divisione — utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di arrotondamento sopra illustrato — sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti verranno effettuati con le modalità di arrotondamento indicate nel precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel Gran libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi di capitale nominale multiplo del minimo iscrivibile, verrannno determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso minimo iscrivibile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi».

Art. 3.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 dicembre 1996, entro le ore 13 del giorno 14 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 dicembre 1996.

Art. 4.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 dicembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 febbraio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 febbraio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 62.500.000.000 faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1203

DECRETO 10 febbraio 1997.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 6% di durata triennale, con godimento 15 febbraio 1997, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 febbraio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 4.117 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 febbraio 1997/2000, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 febbraio 1997/2000, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 6%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 febbraio 2000, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione o per divisione — utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di arrotondamento sopra illustrato — sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti verranno effettuati con le modalità di arrotondamento indicate nel precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel Gran libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi di capitale nominale multiplo iscrivibile, verranno determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso minimo iscrivibile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 15 febbraio 1997 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 14 febbraio 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potra essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al

collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 febbraio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per tre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 18 febbraio 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 6% annuo lordo, dovuto allo Stato, per tre giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 febbraio 1997/2000. Dette operazioni avranno inizio il 18 febbraio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà applicata, in quanto dovuta, l'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1996.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 75.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1204

DECRETO 10 febbraio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° gennaio 1997, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 febbraio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 4.117 miliardi;

Visti i propri decreti in data 13 e 27 gennaio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° gennaio 1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 1997, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 4.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 13 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 gennaio 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 13 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 13 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 13 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 13 gennaio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 13 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 febbraio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 febbraio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi, recati dai certificati di cui al presente decreto, relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 155.250.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9357 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1205

DECRETO 10 febbraio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,25%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1996, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 febbraio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 4.117 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1997 con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 27 gennaio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quarto comma, e all'art. 15, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 febbraio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 13 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 gennaio 1997.

Art. 3.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 febbraio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centosei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 febbraio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 4.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 145.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2026, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1206

DECRETO 13 febbraio 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 15 gennaio 1997 concernente la individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto in particolare l'art. 46, comma 4, il quale prevede che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel titolo III, capo I, del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il proprio decreto n. 902061 del 15 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997;

Considerato che all'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale 15 gennaio 1997 è stato rilevato un mero errore materiale;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 1 del decreto 15 gennaio 1997, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«*1.* Sono da considerare negoziazioni all'ingrosso quelle in cui gli operatori negoziano esclusivamente in nome e per conto proprio o in nome proprio e per conto di altri soggetti ammessi alle negoziazioni».

Roma, 13 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1207

DECRETO 14 febbraio 1997.

Variazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442;

Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Udito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 11 febbraio 1997 e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza in data 12 febbraio 1997;

Decreta:

Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto viene determinato nella misura del 7,50 per cento in ragione di anno.

Per le operazioni di mutuo, con oneri di rimborso a carico degli enti mutuatari, per le quali viene richiesto e assentito il piano economico finanziario di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 504/1992 il saggio di interesse viene fissato nella misura del 7 per cento in ragione di anno.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1283

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 febbraio 1997.

Determinazione del codice di identificazione del lotto delle conserve alimentari di origine vegetale conferite nell'anno 1997.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in particolare l'art. 13, comma 8, ai sensi del quale il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato puo stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Ritenuta la necessità di determinare una dicitura uniforme per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli confezionati nell'anno 1997 e che usufruiscono di aiuti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. La dicitura per la identificazione del lotto, previsto dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, delle conserve alimentari di origine vegetale, confezionate nell'anno 1997, è costituita dalla lettera A seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-365), nel caso di lotto giornaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata con l'indicazione di un'altra lettera alfabetica da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1997

Il Ministro: BERSANI

97A1129

DECRETO 10 febbraio 1997.

Determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese esercenti attività assicurativa per l'anno 1997.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 18 aprile 1994 recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concernente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione, nella misura del nove per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio 1996 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle stesse imprese a norma del citato testo unico n. 449/1959;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 1997;

Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare anche le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Isvap, ai sensi dell'art. 23 della citata legge 576/1982;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1996 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 24 della citata legge

n. 576/1982, è stata approvata la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - Isvap, in data 24 settembre 1996, concernente il bilancio di previsione per l'anno 1997 e la relativa tabella organica del personale;

Considerato che, tenuto conto dell'andamento del mercato, si ritiene di confermare le aliquote stabilite per l'anno 1996;

Decreta:

Articolo unico

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 1997, dovuto dalle imprese di assicurazioni e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura dello 0,90 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1996, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.

2. Per le imprese nazionali e per le rappresentanze di imprese estere che operano nel territorio della Repubblica, che esercitano la sola riassicurazione, la misura del contributo è dello 0,25 per mille nei premi incassati.

3. Il contributo di vigilanza di cui al presente decreto è depurato dell'aliquota per gli oneri di gestione fissata con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pari al 9% dei premi assicurativi incassati nell'esercizio 1996.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il Ministro: BERSANI

97A1208

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 1997.

Deroga fitosanitaria a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE per l'importazione di piante di Vitis L. originarie della Croazia e della Slovenia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976 e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 97/78/CE del 14 gennaio 1997 che autorizza gli stati membri, in via eccezionale, a derogare determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE sopraindicata riguardo alle piante di vite (Vitis L.), ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia e della Slovenia;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia e della Slovenia, possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana sino al 30 marzo 1997.

Art. 2.

I requisiti specifici da rispettare sono:

a) le piante devono essere materiale di moltiplicazione, sotto forma di gemme dormienti, delle seguenti varietà:

Babic
Plavaz Mali
Plavina
Debit
Kuc
Marastina
Gilovca
Zlatarica
Biastina
Krvatica

b) le gemme devono essere:

raccolte da materiale di moltiplicazione coltivato in vigneti ufficialmente registrati. Gli elenchi dei vigneti registrati, notificati alla Commissione U.E. e al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, devono inoltre comprendere il nome delle varietà, il numero di file piantate per ogni varietà, il numero di piante per fila in ciascun vigneto;

adeguatamente imballate, con imballaggio reso riconoscibile tramite un contrassegno che consenta l'identificazione del vivaio registrato e della varietà;

accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato dalle autorità fitosanitarie competenti, al fine di accertare che siano indenni dai seguenti organismi nocivi:

- Dactulosphaira vitifoliae (Fitch);
- Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
- Grapevine flavescence dorée MLO;
- Xylella fastidiosa (Well et Raju);
- Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers;
- Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco);
- Tomato ringspot virus (maculatura anulare del pomodoro);
- Blueberry leaf mottle virus;
- Peach rosette mosaic virus.

Nella «dichiarazione supplementare» del certificato fitosanitario deve essere indicato: «la presente partita è conforme ai requisiti previsti dal presente decreto»;

c) gli organismi fitosanitari ufficiali della Croazia e della Slovenia devono garantire l'identità delle gemme dal momento della raccolta, di cui alla lettera *b)* primo trattino, fino al carico per l'esportazione.

Art. 3.

L'importazione del materiale in questione è soggetta all'autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a seguito di apposita richiesta, nella quale devono essere specificati i seguenti dati:

il tipo di materiale;

la varietà e il quantitativo;

la data dichiarata d'introduzione ed il punto di entrata;

i nomi, gli indirizzi e l'ubicazione delle aziende nelle quali le gemme saranno innestate e/o nelle quali le piante innestate saranno successivamente piantate.

Art. 4.

Le gemme importate devono essere innestate su portinnesti e il materiale innestato deve essere successivamente piantato soltanto nelle aziende autorizzate.

Dette gemme devono essere innestate al tavolo e le piante innestate devono essere successivamente messe a dimora e coltivate in appezzamenti appartenenti alle aziende autorizzate, ove devono rimanere sino al 1998 allorché saranno trasferite ad una destinazione extracomunitaria. I servizi fitosanitari regionali provvederanno a distruggere le eventuali piante non trasferite.

Nel periodo di crescita successivo all'importazione, le piante innestate devono essere sottoposte ad intervalli regolari ad ispezione visiva per accertare l'assenza degli organismi nocivi di cui trattasi.

Le piante che nel corso delle ispezioni e degli esami non sono risultate indenni dagli organismi nocivi, di cui all'art. 2, devono essere immediatamente distrutte.

Art. 5.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nell'autorizzare l'importazione delle piante di vite, provvederà ad impartire ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto.

Art. 6.

I servizi fitosanitari regionali devono inviare al servizio fitosanitario centrale entro il 1° ottobre 1997:

le informazioni relative ai quantitativi importati;

una relazione tecnica dettagliata sui controlli ufficiali effettuati;

copia dei certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità fitosanitarie della Croazia e della Slovenia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 31

97A1209

DECRETO 4 febbraio 1997.

Misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. del tipo bonsai, originari dal Giappone.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 96/711/CE del 27 novembre 1996 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE sopraindicata per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana i vegetali originari del Giappone dei generi:

Pinus L. e Chamaecyparis Spach. sino al 31 dicembre 1998;

Juniperus L. sino al 31 marzo 1997 e nel periodo 1° novembre 1997 - 31 marzo 1998.

Art. 2.

Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui all'art. 1 del presente decreto, le autorità fitosanitarie giapponesi dovranno accertare i seguenti requisiti:

a) i vegetali devono essere del tipo «bonsai» del genere Chamaecyparis Spach e del genere Juniperus o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr.), oppure innestati su un portinnesto della specie Pinus diverso da Pinus parviflora Sieb. & Zucc., che non deve presentare germogli, ad eccezione dei frutti e delle sementi;

b) i vegetali devono essere fatti crescere ed allevati per almeno due anni consecutivi in vivai di «bonsai» ufficialmente riconosciuti dal Giappone. Detti vegetali devono provenire dai vivai riconosciuti di «bonsai» che sono specificati nell'elenco annuale trasmesso alla Commissione U.E.;

c) i vegetali dei generi Juniperus L., Chamaecyparis Spach e Pinus L. prodotti nei vivai riconosciuti di «bonsai» o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, devono essere sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno e nei momenti opportuni, per accertare la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi.

Gli organismi nocivi sono i seguenti:

per i vegetali del genere Juniperus:

Aschistonyx eppoi Inouye;

Gymnosporangium spp.;

Oligonychus perditus Pritchard et Baker;

Popillia japonica Newman;

qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea;

per i vegetali del genere Chamaecyparis:

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.;

Popillia japonica Newman;

qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea;

per i vegetali del genere Pinus:

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.;

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton;

Coleosporium paederiae;

Coleosporium phellodendri Komr.;

Cronartium quercum (Berk.) Miyabe ex Shirai;

Dendrolimus spectabilis Butler;

Peridermium kurilense Dietel;

Popillia japonica Newman;

Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;

qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea.

I vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi in questione. Quelli che risultano contaminati debbono essere eliminati e i rimanenti debbono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato;

d) i casi in cui è constatata la presenza degli organismi nocivi in questione nel corso delle ispezioni effettuate, come indicato alla lettera *c)*, debbono essere ufficialmente trascritti su un registro che deve essere messo a disposizione della Commissione U.E., ove questa ne faccia richiesta.

La constatazione della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi sopra menzionati implica per il vivaio interessato, la perdita dello statuto, di cui alla lettera *b)*;

e) i vegetali destinati ad essere spediti nella Unione europea, debbono rispondere alle seguenti condizioni:

la crescita dei vegetali deve aver avuto luogo almeno durante gli ultimi due anni precedenti la spedizione, in un supporto di coltura artificiale mai utilizzato prima o in un supporto di coltura naturale trattato mediante fumigazione o altro trattamento termico appropriato, in modo da renderlo esente da organismi nocivi;

se i vegetali appartengono al genere Pinus L. e in caso di innesto su un portinnesto di una specie di Pinus

diversa da Pinus parviflora Sieb & Zucc., il portinnesto deve essere ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto come sano;

i vegetali devono essere stati posti, perlomeno negli ultimi due anni precedenti la spedizione, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno venti centimetri da terra;

ciascuno dei vegetali deve recare un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organismo dei vegetali giapponese, tale da permettere il riconoscimento del vegetale e l'identificazione del vivaio riconosciuto, nonché l'anno di invasatura;

sui vegetali non deve essere constatata, nel corso delle ispezioni, la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi e ad essi non debbono applicarsi le misure di cui alla lettera *d)*;

sui vegetali in questione non devono essere presenti frammenti di altri vegetali.

Art. 3.

1. L'organismo ufficiale di protezione dei vegetali del Giappone garantisce l'identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.

I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso devono essere accompagnati dal certificato fitosanitario citato nelle premesse sul quale devono figurare le seguenti indicazioni:

il nome o i nomi del vivaio e dei vivai riconosciuti;

i marchi di cui alla lettera *e)*, art. 2, nella misura in cui consentono l'identificazione del vivaio riconosciuto e dell'anno di invasatura;

l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;

sul certificato fitosanitario sopracitato dovrà risultare la dichiarazione supplementare che «la partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione della Commissione».

2. Il materiale deve essere imballato in contenitori chiusi e ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto un marchio distintivo, da riprodurre sul certificato fitosanitario che consenta l'identificazione delle partite.

Art. 4.

1. I servizi fitosanitari regionali, competenti per territorio, devono sottoporre i vegetali dei generi Pinus L. e di Chamaecyparis Spach del tipo «bonsai» ad un periodo di quarantena ufficiale, con ispezioni periodiche, di durata non inferiore a tre mesi di crescita attiva e, nel caso di vegetali del genere Juniperus L., comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno), e, durante tale periodo, detto materiale vegetale deve risultare esente degli organismi nocivi di cui trattasi.

2. Detta quarantena deve:

a) essere eseguita in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

b) comprendere, per ogni elemento del materiale:

esami ad occhio nudo, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per accertare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;

esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame ad occhio nudo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi;

c) comportare la distruzione delle partite contenenti materiale nel quale è stata constatata la presenza di organismi nocivi.

Art. 5.

L'importazione delle singole partite di materiale vegetale è soggetta all'autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a seguito di apposita richiesta nella quale devono essere specificati i seguenti dati:

il tipo di materiale;

il quantitativo;

la data dichiarata di importazione;

il punto di entrata;

il luogo in cui il materiale viene messo in quarantena.

Art. 6.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nell'autorizzare l'importazione del materiale in questione, provvederà a dettare ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni necessarie all'effettuazione della quarantena.

Art. 7.

Il materiale potrà essere commercializzato solo dopo l'effettuazione della quarantena e dovrà essere accompagnato dal passaporto delle piante, conformemente a quanto previsto al riguardo dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 citato nelle premesse.

Art. 8.

I servizi fitosanitari regionali devono trasmettere al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi ai controlli ed alle analisi effettuate sulle partite di vegetali del tipo «bonsai» durante la quarantena, nonché copia del certificato fitosanitario del paese di origine.

Detti servizi fitosanitari regionali devono altresì comunicare le eventuali intercettazioni dei vegetali del tipo «bonsai» dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 30

97A1210

DECRETO 11 febbraio 1997.

Programma per l'organizzazione di iniziative promozionali finalizzate all'affermazione di una corretta immagine del settore della pesca e dell'acquacoltura.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 26 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1982 sulle modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla suddetta legge;

Visto il quinto Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997/99;

Viste le indicazioni ed i dati forniti dalle associazioni di produttori e dalle cooperative dei pescatori e loro consorzi;

Ritenuto che occorre provvedere — in conformità alle strategie di intervento complessivamente delineate nel quinto Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997/99 — all'organizzazione di iniziative promozionali finalizzate all'affermazione di una corretta immagine del settore della pesca e dell'acquacoltura in Italia ed alla valorizzazione delle finalità nutrizionali dei prodotti ittici;

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 26 novembre 1996 ha reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

È approvato l'unito programma per l'organizzazione di iniziative promozionali finalizzate all'affermazione di una corretta immagine del settore della pesca e dell'acquacoltura in Italia ed alla valorizzazione delle finalità nutrizionali dei prodotti ittici.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

PROGRAMMA DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE IN PESCA ED ACQUACOLTURA 1997-99

Obiettivi.

Azioni di comunicazione e di promozione finalizzate alla affermazione di una corretta immagine del settore della pesca e dell'acquacoltura in Italia e alla valorizzazione delle qualità nutrizionali dei prodotti ittici.

Premessa.

Il quinto Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre per il triennio 1997-1999 individua i seguenti obiettivi: sostenere e governare il processo di ristrutturazione e modernizzazione del settore; creare le condizioni per una competitività di sistema in un mercato globale; tutelare e valorizzare i sistemi marini per accrescere le risorse biologiche; contribuire, in modo attivo, ad una politica del lavoro che assicuri stabilità di reddito e nuove occasioni di occupazione. Per ciò che concerne le attività di comunicazione e promozione, il quinto Piano triennale fornisce chiare ed univoche indicazioni per la utilizzazione della quota di risorse finanziarie assegnate alle iniziative promozionali secondo un disegno unitario che - compendiando l'attività di comunicazione in un unico processo - eviti dispersioni, massimizzando l'efficacia degli investimenti.

Il nuovo Piano triennale parte dal presupposto che una adeguata strategia di gestione della pesca necessita dello studio e dell'individuazione delle interrelazioni fra aspetti congiunturali e strategici. Se tale assunto può essere condiviso per la gran parte dei settori produttivi dell'economia nazionale, nel caso specifico della pesca — a causa dei numerosi e diversificati vincoli posti dal rapporto fra risorse biologiche e loro sfruttamento — l'azione gestionale richiede uno sforzo aggiuntivo che consiste nella ricerca di un equilibrio sostenibile nel tempo fra le dinamiche di breve e quelle di lungo periodo. Tale peculiarità impone, fra l'altro, l'adozione di una prospettiva di lavoro che nel far fronte alle esigenze congiunturali ed in particolare per quelle determinate dalla questione ambientale, riesca comunque a garantire il percorso di sviluppo del settore.

In questo contesto il raggiungimento degli obiettivi dovrà tenere nella giusta considerazione il nuovo rapporto fra pesca e ambiente.

La pesca dipende infatti, dalla gestione corretta delle risorse naturali e dalla qualità degli ecosistemi acquatici; l'acquacoltura dalla qualità delle acque in cui l'allevamento, con varie tecnologie, può essere praticato. In ogni caso pesca e acquacoltura sono fonte e vittima di impatti ambientali di vario tipo. Proprio per garantire la conservazione e la rinnovabilità delle risorse, assicurando economicità alle imprese, è stata posta negli ultimi anni, particolare attenzione alla apertura di un dialogo con il mondo della ricerca e con quello ambientalista. Il rapporto pesca-ambiente, coerentemente con le politiche internazionali per una pesca responsabile, ha assunto un'importanza fondamentale per una corretta gestione delle risorse marine che va oltre i concetti di cattura e allevamento.

Per ciò che concerne la valorizzazione dei prodotti e più in particolare la dinamica dei consumi l'analisi espressa nel quinto Piano triennale delinea una domanda molto sostenuta (domanda che certo non va scoraggiata ma indirizzata, che, malgrado una ripresa della produzione interna, richiede il ricorso ad importazioni per oltre la metà del fabbisogno interno.

È inoltre da considerare che il persistere delle difficoltà del prodotto fresco nel fronteggiare la concorrenza del prodotto di importazione, indica chiaramente la necessità di una corretta informazione del consumatore sulla qualità e disponibilità del prodotto fresco in generale e delle specie massive meno apprezzate in particolare.

Strategia.

Gli obiettivi sopra delineati possono così essere riassunti:

valorizzare il ruolo del comparto della pesca per le valenze economiche, occupazionali e socio-culturali che assolve e che dovrà assolvere nel breve periodo anche rispetto alle problematiche ambientali e alla realtà del contesto europeo ed internazionale;

valorizzare il prodotto fresco, in quanto tipico e prodotto che scaturisce direttamente dal lavoro dei pescatori e degli allevatori italiani,

assecondandone le nuove strategie di commercializzazione ad esso applicabili ed evidenziandone le qualità organolettiche e la varietà, sostenendo le specie meno apprezzate disponibili spesso in grande quantità e che talvolta rimangono invendute;

proseguire nell'azione di educazione alimentare e ambientale contribuendo ad una generale azione di educazione civica nei confronti del consumatore in genere e dei giovani in particolare (per esempio campagne nelle scuole e iniziative contro il consumo di specie protette).

Tali azioni di informazione sono in parte già state intraprese nel precedente triennio con risultati oggettivamente apprezzabili, in particolare, a titolo esemplificativo, nel contrastare dal punto di vista comunicazionale gli effetti dell'«allarme colera» di qualche anno fa.

Il settore.

La ridotta visibilità del settore della pesca per alcuni decenni ha fatto sì che il mestiere del pescatore fosse messo facilmente in stato di accusa sotto il profilo del rapporto con l'ambiente.

Come altri settori (quali l'agricoltura e l'industria) la pesca è stata indicata in alcune circostanze come attività distruttiva dell'ambiente.

Per ciò che concerne la questione ambientale, principali obiettivi dell'amministrazione e delle associazioni della pesca sono stati e sono: la reale applicazione della regolamentazione delle attività di pesca potenzialmente più importanti, quali lo strascico e le reti derivanti; la parziale riconversione occupazionale, in coerenza con le indicazioni europee di diminuzione dello sforzo di pesca e in particolare per le aree interessate dall'istituzione di riserve marine; l'affermazione di uno strumento efficace di protezione delle risorse marine quale è il fermo biologico, in vigore fin dal 1988; lo sviluppo di attività alternative alla cattura quali l'acquacoltura e la maricoltura.

Negli ultimi anni, grazie alla predetta politica settoriale e anche grazie alle azioni rivolte all'opinione pubblica che l'amministrazione ha condotto, si è giunti ad un riequilibrio dell'immagine del settore. In particolare si è informata l'opinione pubblica dei seguenti elementi: limitazioni che il settore si stava autoimponendo; precauzioni applicate; attività intraprese per la salvaguardia delle risorse marine; attività intraprese per consentire lo sviluppo del comparto ittico e per rispondere alla crescente domanda di prodotti.

Il quinto Piano triennale dovrà, per ciò che concerne le azioni di comunicazione, mirare a rafforzare il convincimento da parte degli operatori della pesca della necessità di mantenere gli impegni per la salvaguardia delle risorse e il convincimento dell'opinione pubblica della necessità di mantenere vivo un settore che oltre ad assicurare lavoro a decine di migliaia di persone, rappresenta una parte importante della tradizione socioculturale italiana.

Il consumatore.

Il mutamento degli stili di vita, così come evidenziato da molteplici ricerche, mostra uno spostamento degli interessi del consumatore verso prodotti che appaiono «salutisti» e soprattutto di qualità.

D'altra parte il consumatore è sempre più esigente e più informato sulle normative sia dal punto di vista igienico e qualitativo che vengono richieste dalla Comunità europea.

Inoltre un fenomeno che si sta velocemente diffondendo anche in Italia, segnala un'attenzione del consumatore anche alle tecniche di allevamento e cattura, o per quel che riguarda i prodotti agricoli di coltura.

Per ciò che concerne la pesca già è possibile individuare l'applicazione di questa particolare attenzione nel caso delle tecniche di acquacoltura e nell'uso delle tecniche di pesca (es. indicazione di pesca del tonno senza uso di reti che danneggiano i delfini).

Per rispondere alla domanda di qualità del prodotto è chiara l'intenzione da parte delle Associazioni dei produttori, anche in funzione dello scenario europeo, di avviare una strategia che premi innanzitutto l'aspetto «freschezza».

Infatti è proprio la freschezza l'elemento sul quale, grazie anche ad una nuova politica di commercializzazione e una distribuzione più efficiente, la produzione nazionale può fondatamente riporre le proprie speranze di fronteggiare la concorrenza delle importazioni.

Altri elementi importanti sui quali sono riposte tali aspettative, sono le qualità organolettiche, le varietà e i particolari sapori dei prodotti ittici italiani. Quanto sopra rende opportuna una sempre maggiore informazione del consumatore.

D'altra parte proprio la corretta e continua informazione sulla qualità del prodotto e la conoscenza e fiducia del consumatore verso lo stesso possono consentire al settore la stabilità di cui necessita e allontanare il rischio di comportamenti irrazionali del consumatore stesso nel caso di particolari allarmi.

La distribuzione.

Parallelamente alle azioni sul consumatore e con particolare riguardo alle specie inapprezzate, andranno realizzate iniziative promozionali sulla distribuzione finalizzate alla conoscenza e fiducia del consumatore verso i prodotti ittici. Presso la grande distribuzione, presso gli esercizi di ristorazione e gli altri canali di distribuzione si potranno prevedere manifestazioni promozionali con adeguato materiale pubblicitario ed eventuali stands di degustazione presso i maggiori supermercati.

Conclusioni.

La campagna istituzionale sopra descritta coprirà l'arco temporale del piano e sarà articolata in tre fasi — distinte sul piano operativo — ma concettualmente unitarie.

La retribuzione dell'agenzia che curerà la campagna promo-pubblicitaria non dovrà in ogni caso superare la percentuale del 15%, calcolata sugli investimenti effettuati, ad eccezione delle iniziative specifiche, inserite nel piano mezzi, ma non curate direttamente dall'agenzia stessa.

Accanto alla campagna promo-pubblicitaria saranno confermati i mezzi delle azioni di informazione di carattere generale (coproduzioni televisive; campagne nelle scuole di educazione ambientale e alimentare).

97A1176

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di odontotecnico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Zahntechniker» conseguito in Germania dal sig. Elsser Christof Thomass Erhard, cittadino tedesco;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di odontotecnico che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 13 dicembre 1996;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Zahntechniker» conseguito in Germania in data 17 gennaio 1987 dal sig. Elsser Christof Thomass Erhard, nato a Stoccarda (Germania) in data 29 settembre 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di odontotecnico, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1223

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 febbraio 1997.

Determinazione della data di cessazione dell'attività di alcuni uffici delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, ed in particolare l'art. 6, comma 5, con il quale è stabilito che l'attività degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 644 del 1972, e non ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n. 644, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di determinare la data di cessazione dell'attività degli uffici distrettuali delle imposte dirette ancora operanti e dei quali era stata prevista la soppressione nell'ambito del programma di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari stabilito dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 644 del 1972;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette specificati nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto, continuano ad operare fino alla data di attivazione dei competenti uffici delle entrate, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2000.

Roma, 4 febbraio 1997

Il Ministro: VISCO

TABELLA

Ufficio distrettuale delle imposte dirette	Provincia
1) Amalfi	Salerno
2) Amelia	Terni
3) Borgia	Catanzaro
4) Borgo a Mozzano	Lucca
5) Bozzolo	Mantova
6) Brunico	Bolzano
7) Casoria	Napoli
8) Cirò	Crotone
9) Cortona	Arezzo
10) Edolo	Brescia
11) Gubbio	Perugia
12) Lovere	Bergamo
13) Melito di Porto Salvo	Reggio di Calabria
14) Mercato San Severino	Salerno
15) Mezzolombardo	Trento
16) Mileto	Vibo Valentia
17) Montalto Uffugo	Cosenza
18) Narni	Terni
19) Pagani	Salerno
20) Pietrasanta	Lucca
21) Pitigliano	Grosseto
22) Polistena	Reggio di Calabria
23) Pontremoli	Massa Carrara
24) Poppi	Arezzo
25) Pozzuoli	Napoli
26) Rogliano	Cosenza
27) Santa Maria Capua Vetere	Caserta
28) Sarno	Salerno
29) Soveria Mannelli	Catanzaro
30) Squillace	Catanzaro
31) Taurianova	Reggio di Calabria
32) Teano	Caserta
33) Villa San Giovanni	Reggio di Calabria

97A1175

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agrozootecnica a r.l.», in Baricella.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 59/1992;

Considerato che la società cooperativa «Agrozootecnica a r.l.», con sede in Baricella, è stata in precedenza posta in gestione commissariale e che il commissario governativo, nella impossibilità di poter risanare il sodalizio, ha proposto lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Preso atto della relazione del commissario governativo dalla quale si evince la manifesta incapacità dell'ente a svolgere qualsiasi attività;

Sentita la commissione centrale per le cooperative;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agrozootecnica a r.l.», con sede in Baricella (Bologna), costituita per rogito notaio Paolo Bonoli di Bologna in data 5 luglio 1984, rep. n. 19934, reg. soc. n. 40253 del tribunale di Bologna è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Cappannelli Renato, nato a Firenze il 9 settembre 1933, residente in Bologna, via Codivilla n. 2, è nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Roma, 29 gennaio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1174

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 8 ottobre 1996.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente le località Arrudiettu, Monte Crispo, Serra del Pruno, Pozzo Novello, la Civitella, Santa Maria del Piano, Farna, Morletta, Casali, Costa la Chiavica, il centro urbano di Vallecorsa, i Monaci, Valle Ponzia, Montefreddo, Valle Cupa, Capolonga, tutte ricadenti nel comune di Vallecorsa in provincia di Frosinone.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n.1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 20266 del 10 febbraio 1995 ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per l'area ricadente nel comune di Vallecorsa in provincia di Frosinone e così delimitata la direttrice retta che in direzione 296° nord-ovest congiunge la strada comunale in località «Case Coletti» con «Monte Pizzuto» a quota + 917,8; la linea di confine con il comune di Amaseno che segue la direzione nord-est a quota + 740,7 su «Monte Rao Marchese» e quindi fino a quota + 750, nord-ovest fino a quota + 800, nord fino a quota + 886,5 in località denominata «La Civitella», nord-est a quota + 850 su «Monte Semisuga», nord-ovest a quota + 833 su «Monte Cima Bove», da lì fino a quota + 754,5 in località «Fossa del Santo» e quindi fino a quota + 704; la linea di confine comunale con il comune di Castro dei Volsci che segue la direzione nord-est fino a quota + 437,3, est fino all'attraversamento della strada statale 673 in località «Casa Lauretti», sud-est fino a quota + 563,5 su «Monte Morleta», Est fino a quota + 600; la linea altimetrica a quota + 600 che segue la direzione sud in località «La Croce a Monte» sud-est in località «Valle Ponzia», sud-ovest, sud-est in località «Valle Cupa» in adiacenza a «Passo Forcella» e località «Acquaro», la direttrice retta che in direzione 271° ovest congiunge il crinale a quota + 600 in località «Acquaro» con la strada comunale in località «Case Coletti»;

Considerato che la zona predetta si configura come un compendio ambientale caratterizzato sia da connotazioni naturalistiche ancora sufficientemente incontaminate e comunque abbastanza integrate con le varie forme di antropizzazione storicamente determinatesi, che da valori estetici-tradizionali, compendio costituito da una valle che appare come un canalone relativamente angusto fiancheggiato da aspri rilievi montuosi e con due unici sbocchi a nord e a sud, individuati dalle discendenti della linea di crinale delle montagne medesime, dominata dall'insediamento urbano situato su uno sperone roccioso posto in posizione baricentrica rispetto all'area individuata;

Considerato che la zona così come sopra descritta presenta ancora un aspetto paesaggistico aspro e duro che trova un naturalistico riscontro nelle forme più antiche e tradizionali di insediamento e antropizzazione, solo in parte attenuato dai terrazzamenti realizzati sui rilievi collinari, dalle colture praticate e da un lento processo di rimboschimento avviatosi, dopo uno sfruttamento intensivo delle risorse arboree e vegetali, solo in epoca moderna e contemporanea;

Rilevato che il territorio in questione testimonia nella struttura della cinta urbana di Vallecorsa il processo storico di successiva aggregazione di altre comunità urbane a quella originaria, culminato nel XVI secolo e favorito dal ruolo di rifugio naturale che la valle predetta ha sempre svolto nel corso dei secoli;

Considerata l'esigenza di sottoporre l'area predetta ad uno specifico provvedimento di tutela, al fine di preservare le valenze ambientali presenti;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio;

Decreta:

L'area, ricadente nel comune di Vallecorsa in provincia di Frosinone così come descritta, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in

applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del comune di Vallecorsa e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 8 ottobre 1996

Il Sottosegretario di Stato
BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 9

97A1177

DECRETO 14 novembre 1996.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area Montetiffi e Alta Valle dell'Uso sita nei comuni di Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone in provincia di Forlì.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225 con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la nota n. 008067 del 27 aprile 1990 con la quale la giunta regionale - dipartimento ambiente-territorio-trasporti dell'Emilia Romagna, ha inoltrato alla commissione provinciale per le bellezze naturali per la provincia di Forlì la proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 formulata dalla sezione Cesenate dell'Associazione Italia nostra per l'area «Montetiffi» e l'area «Valle dell'Uso» site nei comuni di Sogliano al Rubicone e Mercato Saraceno in provincia di Forlì.

Vista la ministeriale n. 659/IIG del 7 aprile 1992 con la quale sono state richieste al suddetto organo regionale notizie sui provvedimenti di tutela adottati per tale area;

Vista la nota n. 6073 del 23 giugno 1992 con la quale la regione Emilia Romagna ha comunicato che la commissione provinciale per le bellezze naturali di Forlì non ha avanzato alcuna proposta di vincolo per la zona in questione, ricompresa peraltro nel piano territoriale paesistico adottato con deliberazione consiliare n. 2620 del 29 giugno 1989;

Verificata pertanto l'inerzia dell'ente regionale rispetto all'adozione del provvedimento di tutela *ex lege* n. 1497/1939;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 359 del 21 dicembre 1985 che ha riconosciuto comunque a questo Ministero la potestà concorrenziale con quella della regione di imporre vincoli secondo la procedura del citato art. 82 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Viste le note n. 16156 dell'8 novembre 1993 e successiva n. 16346 del 4 novembre 1994 con le quali in esito a specifica richiesta espressa con ministeriale n. 1756 del 12 agosto 1992, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939, per l'area di «Montetiffi» e «Alta Valle dell'Uso», sita nei comuni di Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone e così delimitata: procedendo in senso orario il perimetro dell'area ha inizio in località Pietra dell'Uso e precisamente dalla riva destra orografica del torrente Uso in corrispondenza del ponte Rosso (ponte sulla strada provinciale 88 FO); da qui segue detta riva fino alla confluenza col torrente Uso di Tornano (q. 200), dalla quale, escludendo l'area destinata attualmente a cava, procede ad una distanza costante di trecento metri, dalla riva destra del torrente Uso prima e del fosso Camara poi fino ad incontrare l'affluente del fosso Camara, rio Camara; scende lungo la riva sinistra di detto rio fino alla confluenza con il fosso Camara (q. 261) e risale la sponda destra orografica di quest'ultimo fino al punto di tangenza con la strada consorziale di Ca' del Ranco che va dalla località La Serra a Montetiffi; segue detta strada in direzione Cà del Ranco fino all'incrocio con il sentiero per Monte Tognino lungo il quale continua passando per q. 423 e alla q. 422 (Cà S.Marta) prosegue in direzione sud sul lato sinistro della strada consorziale della Palamina fino ad intersecare il confine regionale Emilia-Romagna Marche; segue lo stesso passando dalla vetta del Monte della Perticara (q. 881) fino all'incrocio con la strada consorziale della Madonna di Piè di Monte da cui in direzione nord segue il sentiero che conduce alla località il Raggio fermandosi alla q. 498 da dove prosegue lungo il Fosso della Palamina superando la q. 367; alla q. 353 devia a sinistra lungo il sentiero che conduce alla strada proveniente da Serra: segue questa strada in direzione Tornano fino all'incrocio con la strada provinciale 88 FO dove continua sul lato destro di quest'ultima fino al bivio con la strada per la località Tornano sulla quale prosegue fino alla località l'Aia da dove gira a sinistra continuando sulla strada sterrata che porta alla località Cà di Bucci fino al punto di intersezione con il fosso di Tornano, da qui segue in direzione nord-est

il corso del fosso di Tornano e poi del torrente Uso di Tornano a una distanza di 150 metri dalla sponda sinistra orografica fino ad intersecarsi con la pista sterrata che conduce a Cà Scandaccia sulla quale prosegue in direzione nord fino all'incrocio con la strada proveniente da le Ville del Monte; segue quest'ultima strada in direzione Rontagnano fino al bivio (q. 415) con la strada vicinale per Vernano e per la Colombara; prosegue su detta strada e in località la Colombara si immette a sinistra sulla pista sterrata che passando dal fondo-valle del rio Montegelli (q. 229), giunge alla strada che da Pietra dell'Uso conduce verso Strigara; percorre in direzione nord quest'ultima fino ad incrociare a destra il sentiero in direzione del Fondo-Valle Uso; prosegue su detto sentiero passando per le q. 285 e 203 fino al punto di tangenza con il torrente Uso; da qui risalendo la riva destra del torrente si ricongiunge al punto di partenza in corrispondenza del ponte Rosso.

Considerato che la zona suddetta, per la sua posizione geografica marginale e la scarsa antropizzazione, appare sufficientemente preservata da sfruttamenti deturpativi e offre uno degli aspetti naturali tuttora più integri per le sue particolarità morfologiche e geologiche, la stessa, infatti, fa capo a due tronchi principali dell'alto corso del torrente Uso, ossia Uso e Uso di Tornano il primo dei quali manifesta aspetti di erosione molto interessanti e spettacolari, in particolare nel tratto che va dalla confluenza con il fosso di Camara e Pietra dell'Uso: qui l'acqua scorre fra piccole e suggestive gole cosiddette «Marmitte dei Giganti» e massi miocenici depositatesi lungo l'alveo, mentre l'Uso di Tornano, più povero d'acqua, presenta un percorso più disteso dove la rupe calcarea dell'Archetta domina da un'ottima posizione il paesaggio incontaminato di tutta la valle, nonché per il notevole corredo faunistico e vegetale principalmente costituito da cedui di roverella, orniello, ginepro, leccio, olmo campestre e da cespuglietti e canneti e si caratterizza anche per gli insediamenti con particolarità storico-architettoniche-ambientali rilevanti come il Borgo di Pietra dell'Uso e le Vitte di Montetiffi;

Rilevata pertanto la necessità di sottoporre l'area sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla suddetta Soprintendenza;

Decreta:

L'area di «Montetiffi» e «Alta Valle dell'Uso» sita nei comuni di Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 14 novembre 1996

Il Sottosegretario di Stato
BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 10

97A1178

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Direttive per la concessione delle agevolazioni previste per i progetti e centri di ricerca.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento CEE del 24 giugno 1988, n. 2052 pubblicato sulla G.U.C.E. n. N.L. 185 del 15 luglio 1988, concernente disciplina dei fondi a finalità strutturali;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, che demanda al Consiglio dei Ministri, le determinazioni degli indirizzi per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei criteri indicati alle lettere *a), b)* e *d)* dello stesso comma;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzo-

giorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della citata legge n. 488 del 1992;

Visto il decreto-legge dell'8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge del 7 aprile 1995, n. 104 recante disposizioni per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 6, comma 5, del sopracitato decreto-legge n. 32 del 1995, che attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca e per i centri di ricerca di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)* del decreto-legge n. 415 del 1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 che, nell'ambito della devoluzione delle funzioni del soppresso CIPI, attribuisce al CIPE la funzione di emanare disposizioni per la concessione di agevolazioni di cui all'art. 1, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, con legge n. 488 del 1992;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata sulla G.U.C.E n. C83 dell'11 aprile 1986;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato a favore delle piccole e medie imprese del 20 maggio 1992, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C213 del 19 agosto 1992;

Vista la decisione della commissione dell'Unione europea del 1° marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato alla ricerca e sviluppo del 20 dicembre 1995, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C45 del 17 febbraio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993 e, in particolare, le determinazioni in ordine alla individuazione delle aree depresse e ai relativi livelli di incentivazione nel quadro degli interventi pubblici inseribili nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni;

Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1995, che ha sostituito le deliberazioni del CIPI del 22 aprile e del 28 dicembre 1993, relativa alle direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito nella legge n. 488 del 1992 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria deliberazione del 29 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996, concernente le «Direttive per la concessione delle agevolazioni previste all'art. 6, comma 5, della legge n. 104/95 per i progetti e centri di ricerca»;

Vista la nota n. 2179 del 20 novembre 1996 con la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha sottoposto al CIPE l'adeguamento dei parametri contributivi in allineamento alle decisioni comunitarie ed una semplificazione delle procedure della deliberazione del 29 dicembre 1995;

Ritenuto di recepire la proposta ministeriale di nuova deliberazione che annulla e sostituisce la precedente citata deliberazione del 29 dicembre 1995, confermando i precedenti propri deliberati per quanto riguarda le aree di applicazione ed i soggetti beneficiari;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

1) *Aree di applicazione.*

1.1 Le aree interessate dagli interventi di cui alla presente delibera sono quelle individuate, o che saranno individuate, dalla commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5*b*, nonché quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato di Roma.

1.2 Per quanto attiene all'uso integrato dei fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorità competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5*a*.

1.3 Le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria dell'11 aprile 1986 in materia di aiuto di Stato alla ricerca e sviluppo e del 20 maggio 1992 in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ed eventuali successive normative.

2) *Iniziative ammissibili.*

2.1 Le iniziative di cui alla presente deliberazione sono finalizzate alla promozione, nelle aree depresse, della ricerca finalizzata a scopi produttivi per favorire lo sviluppo del territorio attraverso azioni volte al riequilibrio ed al recupero di competitività del sistema produttivo, anche mediante il superamento delle carenze strutturali esistenti nel settore ricerca.

In particolare le agevolazioni possono essere concesse per attività di ricerca distinte in ricerca industriale ed in attività di sviluppo precompetitive.

In conformità alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, si definisce:

a) ricerca industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

b) attività di sviluppo precompetitiva: la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinatari alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali.

Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale.

Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

2.2 Alle agevolazioni sono ammessi anche gli investimenti per la costruzione di centri di ricerca finalizzati alle attività produttive, oltreché quelli inerenti l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione e la delocalizzazione di centri esistenti, volti al riorientamento e recupero di competitività delle strutture stesse.

Ai fini della presente deliberazione si definiscono centri di ricerca finalizzati alle attività produttive le strutture in cui si perseguono, per il fine economico dell'impresa produttiva, le attività di cui al precedente punto 2.1, contribuendo contestualmente anche alla crescita socio-economica del territorio.

2.3 Ai fini del potenziamento nelle aree depresse del sistema economico tramite l'efficace preparazione di risorse altamente qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, sono previste agevolazioni per le attività di formazione svolte nell'ambito delle iniziative di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2, secondo le finalità e con le metodologie formative di cui alla deliberazione CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502.

Per i centri di ricerca, tale attività deve costituire una componente indispensabile per la concessione delle agevolazioni e deve essere riferita alle necessità di funzionalità dell'iniziativa a regime; la relativa spesa deve costituire una aliquota non inferiore al 10% delle spese ammissibili.

Per i progetti di ricerca le spese per la formazione possono essere ammesse a contributo, nel limite del 10% delle spese ammissibili, qualora tale attività sia finalizzata al raggiungimento degli obiettivi della ricerca stessa.

2.4 Le iniziative di cui ai precedenti punti devono riguardare programmi di investimento organici e funzionali di durata non superiore a tre anni, e tesi a conseguire obiettivi di ricerca, con ricadute produttive, economiche ed occupazionali. Anche a tali fini l'ammontare delle agevolazioni concedibili può includere i costi per la progettazione e gli studi di fattibilità economico-tecnico-scientifici fino ad un valore massimo del 5% delle spese ammissibili.

2.5 L'ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di cui alla lettera *a)* del successivo punto 5, comma 2; le spese per la progettazione, per gli studi di fattibilità, per l'acquisto del suolo o degli immobili da ristrutturare, sempre che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni, sono ammissibili, anche se sostenute nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda stessa.

2.6 Ai settori merceologici assoggettati a limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche norme comunitarie si applica, per quanto riguarda le agevolazioni, la normativa dell'Unione europea.

3) *Soggetti beneficiari.*

3.1 I soggetti ammessi alle agevolazioni sono:

a) le imprese produttrici di beni e servizi;

b) i consorzi e le società consortili costituiti con la partecipazione prevalente di imprese operanti nei settori cui si riferiscono le richieste di agevolazione;

c) le società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4) *Graduazione dei livelli di agevolazione in Equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL).*

4.1 Le agevolazioni relative ai progetti di ricerca ed ai centri di ricerca, calcolate in ESN e in ESL, sono concedibili nei limiti massimi indicati ai successivi punti 4.2 e 4.5 riguardanti la graduazione dei livelli di sovvenzione, fatte salve, per i progetti di ricerca, le maggiorazioni previste al punto 4.3.

4.2 Le misure agevolative massime per progetti di ricerca, in percentuale dei costi ammissibili, espresse in Equivalente sovvenzione lordo (ESL), in conformità alla disciplina comunitaria del 20 dicembre 1995, sono le seguenti (si veda anche tabella 1 allegata):

a) nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle regioni Abruzzo e Molise:

per la ricerca industriale: 70% ESL per le PMI; 60% ESL per le altre imprese;

per le attività di sviluppo precompetitivo: 45% ESL per le PMI; 35% ESL per le altre imprese;

b) nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5*b* del regolamento CEE 2052/88, e successive modifiche ed integrazioni, ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92, 3c), del Trattato di Roma, nonché nelle province delle regioni Abruzzo (fino al 31 dicembre 1996) e Molise (fino al 31 dicembre 1999):

per la ricerca industriale: 65% ESL per le PMI; 55% ESL per le altre imprese;

per le attività di sviluppo precompetitivo: 40% ESL per le PMI; 30% ESL per le altre imprese;

c) nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5*b* del regolamento CEE 2052/88, e successive modifiche ed integrazioni, non ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92, 3c) del Trattato di Roma:

per la ricerca industriale: 60% ESL per le PMI; 50% ESL per le altre imprese;

per le attività di sviluppo precompetitivo: 35% ESL per le PMI; 25% per le altre imprese.

4.3 L'intensità delle agevolazioni di cui al precedente punto 4.2, in conformità alla predetta disciplina comunitaria è maggiorata del:

a) 10% ESL nel caso in cui nel progetto di ricerca sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

collaborazione tranfrontaliera effettiva tra l'impresa richiedente le agevolazioni ed almeno un partner, non collegato all'impresa stessa, ubicato in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

collaborazione effettiva tra l'impresa richiedente le agevolazioni ed enti pubblici di ricerca;

ampia diffusione e pubblicazione dei risultati e la concessione di licenze di brevetto o a qualsiasi altro mezzo adeguato, in coerenza con le norme comunitarie applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca;

b) 15% ESL nel caso in cui il progetto di ricerca rientri negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborato nell'ambito del vigente programma quadro comunitario di ricerca-sviluppo;

c) 25% ESL nel caso in cui il progetto di ricerca, oltre a rientrare negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborato nell'ambito del vigente programma quadro comunitario di ricerca-sviluppo, comporti entrambi le seguenti condizioni:

collaborazione transfrontaliera che implichi una cooperazione effettiva tra l'impresa richiedente ed enti pubblici di ricerca o almeno un partner, non collegato all'impresa stessa, ubicato in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

ampia diffusione e pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale.

4.4 Le intensità delle agevolazioni di cui al punto 4.2, comprese le maggiorazioni previste al punto 4.3, non potranno comunque superare il tetto del 75% ESL per i progetti di ricerca industriale e del 50% ESL per le attività di sviluppo precompetitive.

4.5 Le misure agevolative massime consentite per gli interventi riguardanti i centri di ricerca, in percentuale delle spese ammissibili, sono quelle, espresse in Equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL), stabilite nella delibera CIPE del 27 aprile 1995 in favore degli investimenti produttivi e precisamente (si veda anche tabella 2 allegata):

a) per le imprese situate nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:

nelle province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano, 50% ESN, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL, per le piccole e medie imprese;

nelle province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari, Sassari, 40% ESN, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL, per le piccole e medie imprese;

nelle province della regione Abruzzo, 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese;

nelle province della regione Molise, fino al al 31 dicembre 1996, 45% ESN per le piccole e medie imprese e 35% ESN per le altre imprese; dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, 40% ESN per le piccole e medie imprese e 30% ESN per le altre imprese; dal 1° gennaio 1999, 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese;

b) per le imprese situate nelle aree degli obiettivi 2 e 5*b* del regolamento CEE n. 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:

nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92,3c) del Trattato di Roma, 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese;

nelle altre aree, 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese.

c) per le imprese situate nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5*b* ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92,3c) del Trattato di Roma, 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese.

4.6 La concessione delle agevolazioni ai centri di ricerca, di cui al punto 4.5, è subordinata al vincolo di destinazione dell'immobile e delle attrezzature all'attività di ricerca per almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione del centro stesso, nonché al divieto di vendita, locazione o messa a disposizione di terzi a qualsiasi titolo dell'immobile agevolato per gli ulteriori cinque anni.

4.7. Qualora intervenissero modifiche alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le stesse saranno automaticamente recepite con decreto ministeriale per le parti in variante alla presente delibera.

5) *Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande.*

5.1 Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ripartisce annualmente, fra le amministrazioni competenti l'importo disponibile per le agevolazioni, quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea, per obiettivi 1, 2 e 5*b*.

Le somme non utilizzate nel corso di ciascun esercizio sono, previa riprogrammazione, utilizzate nell'esercizio successivo.

5.2 Le procedure per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni, attivate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, cui è assegnata la competenza in materia di agevolazioni a progetti e centri di ricerca devono tenere conto dei seguenti criteri ed obiettivi: certezza dei tempi mediante standardizzazione delle fasi attuative; omogeneità, ove possibile, con altri strumenti procedurali di competenza del Ministero predeterminazione dei risultati intermedi e finali erogazioni condizionate al conseguimento dei risultati stessi; coerenza degli obiettivi agli avanzamenti tecnologici e scientifici del settore attraverso il monitoraggio e l'assistenza sullo svolgimento delle attività.

In particolare le principali fasi in cui si articola il processo sono:

a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE di ripartizione delle risorse, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle risorse stesse definisce, con apposito decreto ministeriale, le quote da assegnare ai progetti di ricerca ed ai centri di ricerca.

Una quota dell'assegnazione, non superiore al 2% viene riservata per le spese previste dall'art. 6, comma 3 e 4 della legge n. 104 del 1995.

Con lo stesso decreto il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fissa il termine per la presentazione delle richieste di agevolazione, nonché le modalità per la presentazione delle domande stesse;

b) entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande fissato, per ciascun anno con il decreto di cui al punto *a)* che precede, il Ministero, potendosi

avvalere anche degli strumenti previsti dall'art. 6, comma 3, della legge n. 104/95, procede all'istruttoria volta ad accertare i requisiti di cui ai precedenti punto 2 e 3, nonché l'affidabilità finanziaria del richiedente e la sua capacità di sostenere il costo dell'iniziativa.

A tal fine si dovrà verificare la congruità del rapporto fra il capitale netto dell'impresa ed il costo del progetto diminuito dell'incentivo richiesto, nonché del rapporto fra l'indebitamento finanziario netto, diminuito delle eventuali spese sostenute per il progetto e ammissibili a contributo, ed il fatturato societario.

Per le domande presentate dai consorzi i parametri potranno riferirsi al consorzio o alle singole imprese socie dello stesso; in quest'ultimo caso il costo dell'intervento, convenzionalmente, sarà suddiviso fra i suddetti soci in ragione dell'incidenza della quota di partecipazione al consorzio di ciascuno di essi rispetto al totale della quota detenuta dalle imprese socie.

I valori limiti dei predetti rapporti sono quelli fissati dalla delibera CIPE del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994.

Si potranno tuttavia, ammettere valori diversi da quelli indicati nella citata delibera per tenere conto delle necessità di promuovere il superamento delle situazioni di crisi settoriale, oltreché delle situazioni connesse alle fasi di avviamento di nuove imprese e di riconversione di imprese esistenti;

c) le risultanze dell'istruttoria sono trasmesse al Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 6, comma 2 della legge n. 104/95, il quale dovrà esprimere un parere su: il grado di innovatività e di rilevanza tecnologica; la rispondenza delle metodologie proposte rispetto allo stato attuale del settore; la capacità tecnologica e organizzativa del richiedente; l'esperienza e know-how dei soggetti partecipanti; la capacità di industrializzazione e diffusione dei risultati, nonché il relativo livello di rischio all'industrializzazione stessa; le possibili ricadute socioeconomiche dell'iniziativa.

Metodologie e criteri per tale valutazione saranno stabiliti nel decreto ministeriale di cui al precedente punto *a)*.

Sulla base dei parametri anzidetti verrà stabilito l'ordine prioritario delle iniziative ai fini delle agevolazioni.

La fase termina entro duecentodieci giorni dalla data di presentazione delle domande di cui al precedente punto *a)*, con la pubblicazione degli elenchi delle iniziative agevolabili, per tipologia di intervento (centri e progetti di ricerca) ordinati secondo l'ordine di priorità conseguito dall'applicazione dei succitati parametri.

I progetti non finanziati potranno essere oggetto di nuove domande da presentarsi nell'esercizio successivo e, quindi, concorrere con la ripartizione delle agevolazioni previste in tale esercizio;

d) sulla base delle risorse attribuite dal CIPE, il Ministero procede all'emissione del provvedimento di concessione di cui il capitolato tecnico è parte integrante;

e) in fase di attuazione il Ministero svolge periodiche verifiche e valutazioni sullo stato dei progetti, sul rispetto dei tempi e sul raggiungimento di risultati indicati.

Le erogazioni avvengono sulla base del conseguimento dei risultati intermedi e finali previsti.

Solo per gli investimenti fissi, inerenti i centri di ricerca, le erogazioni delle agevolazioni avvengono sulla base degli stati di avanzamento dei lavori che corrispondono in capitolato tecnico a categorie o lotti d'opera individuabili e funzionali.

Una quota, sino ad un massimo del 50% del contributo concesso, può essere erogata a titolo di anticipazione, su richiesta del beneficiario, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con svincolo su autorizzazione del Ministero a conclusione della pratica.

La percentuale di anticipazione concedibile è fissata, nei limiti del 50% del contributo concesso, con il decreto ministeriale di cui al precedente punto *a)*;

f) ai fini delle attività di verifica e di valutazione sull'attuazione degli interventi, il Ministero potrà servirsi di esperti del settore, di commissioni tecniche e di strutture degli enti pubblici.

I risultati delle verifiche e delle valutazioni saranno comunicati al Comitato tecnico scientifico.

Essi sono, inoltre, raccolti in un'anagrafe presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che costituisce il sistema informativo delle attività di ricerca nelle aree depresse.

I dati relativi ai progetti completati sono accessibili al pubblico.

6) *Norme transitorie.*

Limitatamente al primo anno di attuazione della presente delibera, per le iniziative di ricerca proposte vigente la legge n. 64/86, e per le quali non furono assunti i relativi provvedimenti di ammissibilità entro il 21 agosto 1992, come previsto dall'art. 1, comma 3, lettera *c)*, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, qualora sussistano le condizioni di agevolabilità, l'ammissibilità delle spese decorre dal biennio precedente la data di conferma dell'interesse progettuale da parte dell'interessato, inoltrata entro il termine del 30 giugno 1996 previsto nella delibera CIPE del 29 dicembre 1995 ai fini dell'utilizzo delle agevolazioni.

La presente deliberazione sostituisce la delibera CIPE del 29 dicembre 1995, relativa alle direttive per la concessione di agevolazioni previste all'art. 6, comma 5, della legge n. 104/95 per i progetti e centri di ricerca.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 7 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 41

ALLEGATO

TABELLA 1 - Livelli di agevolazione (in ESL) per progetti di ricerca, in percentuale delle spese ammissibili (1)
(Vedi punti 4.2 e 4.3 della delibera)

AREE	AGEVOLAZIONI BASE - Limite massimo				MAGGIORAZIONI		
	Ricerca industriale		Sviluppo precompetitivo		A (2)	B (3)	C (4)
	PMI	Altre	PMI	Altre			
Obiettivo 1 (esclusi Abruzzo e Molise)	70	60	45	35	10	15	25
Obiettivo 2 e 5b con deroga - art. 92-3c, Abruzzo (fino al 31.12.1996) e Molise (fino al 31.12.1999)	65	55	40	30	10	15	25
Obiettivo 2 e 5b senza deroga - art. 92-3c,	60	50	35	25	10	15	25

NOTE:

(1) - L'agevolazione complessiva non potrà superare il 75% per attività di ricerca industriale ed il 50% per attività di sviluppo
(2) - Vedi punto 4.3. a) della delibera
(3) - Vedi punto 4.3. b) della delibera
(4) - Vedi punto 4.3. c) della delibera

TABELLA 2 - Misure massime di agevolazione (in ESN salvo diversa indicazione)
per Centri di ricerca, in percentuale delle spese ammissibili
(Vedi punto 4.5 della delibera)

AREE	DIMENSIONE IMPRESA		
	Piccola	Media	Grande
Obiettivo 1			
Zona A (1)	50 + 15 *	50 + 15 *	50
Zona B (2)	40 + 15 *	40 + 15 *	40
Abruzzo	30	30	25
Molise (fino al 31.12.1996)	45	45	35
Molise (dal 1.1.1997 al 31.12.1998)	40	40	30
Molise (dal 1.1.1999)	30	30	25
Obiettivo 2 e 5b			
con deroga art. 92 - 3 comma -	20	15	10
senza deroga art. 92 - 3 comma -	15 **	7,5 **	--
Deroga art. 92 - 3 comma - fuori obiettivo	20	15	10

NOTE:

(*) La maggiorazione del 15% nell'agevolazione va calcolata in ESL.

(**) Il livello du agevolazione è espresso in ESL.

(1) Rientrano nella "Zona A" i territori delle province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro e Oristano

(2) Rientrano nella "Zona B" i territori delle province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari e Sassari.

97A1190

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria INTERREG II - Corsica/Toscana e Sardegna per il periodo 1996-98.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/13 (G.U. delle Comunità europee n. C 180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria INTERREG II;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee C(96) 2199 e C(96) 2580 datate rispettivamente 26 e 27 settembre 1996, relative alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo da realizzare nell'ambito della iniziativa comunitaria INTERREG II - Corsica/Toscana e Sardegna;

Considerato che il contributo del FSE è sospeso e che, pertanto, non è necessario provvedere al relativo cofinanziamento nazionale;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione nel contesto delle suddette decisioni, ammontanti a 30,704 Mecu per il periodo 1996-1999 — ivi comprese le quote relative agli anni 1994 e 1995 — a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 78,698 miliardi di lire, di cui 59,514 miliardi di lire per gli anni 1996-1998 e 19,184 miliardi di lire per l'anno 1999;

Considerata la necessità di ricorrere — relativamente alla quota statale — alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione, limitatamente al periodo 1996-1998, rinviando a successiva deliberazione la specificazione della restante quota per l'anno 1999;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie n. 12038 in data 15 novembre 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, secondo le quali è opportuno modificare il piano di cofinanziamento nazionale di cui alla citata decisione C(96) 2199 del 26 settembre 1996;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II - Corsica/Toscana e Sardegna, relativa allo sviluppo delle zone di confine, alla cooperazione transfrontaliera e alla creazione di un mercato unico, per il periodo 1996-1998 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 59,514 miliardi di lire, di cui 37,920 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e 21,594 miliardi di lire con disponibilità delle regioni e degli altri enti pubblici interessati, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità previste dalla normativa

vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità. L'anticipo relativo alla prima annualità viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I trasferimenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste inoltrate dalle regioni Toscana e Sardegna al Fondo medesimo.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento (CEE) n. 4253/88, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera per ciascuna regione.

4. Le regioni Toscana e Sardegna adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

5. I comitati di sorveglianza, entro il 31 marzo di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio, risultanti dal sistema informativo della ragioneria generale dello Stato.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione dei medesimi interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

6. Le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 42

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - INTERREG II FRANCIA-ITALIA (CORSICA/TOSCANA E SARDEGNA)
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1996-1998

(importi in miliardi di lire)

REGIONI	DECISIONE	FONDO DI ROTAZIONE L. 183/87				REGIONI ALTRI 1996-1998	TOTALE NAZIONALE
		1996	1997	1998	TOTALE		
TOSCANA	C(96)2199 del 26/09/96	2,245	3,851	3,246	9,342	9,342	18,684
SARDEGNA	C(96)2580 del 27/09/96	8,300	10,598	9,680	28,578	12,252	40,830
TOTALE		10,545	14,449	12,926	37,920	21,594	59,514

97A1191

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Revoche di finanziamenti per interventi ambientali nella regione Marche.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 361 del 31 agosto 1987, convertito dalla legge n. 441 del 29 ottobre 1987, concernente disposizioni in materia di smaltimento rifiuti;

Visto il decreto-legge n. 227 del 13 giugno 1989, convertito dalla legge n. 283 del 4 agosto 1989, concernente provvedimenti per la lotta all'eutrofizzazione del mare Adriatico;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993 convertito dalla legge n. 493 del 4 dicembre 1993 che demanda al Cipe la revoca dei finanziamenti di interventi mai avviati o la cui prosecuzione risulti non conveniente;

Visto l'art. 13, comma 2, del medesimo decreto-legge 398/1993, convertito dalla legge n. 493/1993, che prevede che le somme già destinate ad interventi ambientali revocate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto vengano riassegnate con il programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 44 alla *Gazzetta*

Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994), e successive modificazioni, approvativa del programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale che al punto 5.4.2. prevede che le regioni indichino nel documento di programma i finanziamenti dei quali chiedono la revoca ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto legge n. 398/1993;

Vista la nota n. 21937/ARS del 14 dicembre 1995 con la quale il Ministro dell'ambiente ha approvato il documento di programma della regione Marche;

Vista la nota n. 16809/ARS del 13 agosto 1996 con la quale il Ministro dell'ambiente ha proposto al CIPE la revoca dei finanziamenti di alcuni interventi, così come richiesto nel documento di programma della regione Marche;

Vista la nota n. 25812/ARS del 10 dicembre 1996 con la quale sono state inviate integrazioni alla documentazione precedentemente trasmessa;

Viste in particolare le motivazioni che giustificano le singole proposte di revoca;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alle revoche dei finanziamenti, come proposto dal Ministro dell'ambiente;

Delibera:

Sono approvate le revoche dei finanziamenti degli interventi specificati nell'elenco di seguito riportato per le somme a fianco di ciascuno di essi indicate.

Le somme derivanti dalle revoche disposte con la presente delibera non ancora trasferite alla regione sono destinate al finanziamento di opere relative ad interventi per la tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Le somme già trasferite alla regione restano acquisite alla stessa che le utilizzerà in conformità a quanto previsto dal citato punto 5.4.2. del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

Decreto di finanziamento	Titolo dell'intervento	Soggetto titolare	Importo concesso (in milioni di lire)	Importo revocato (in milioni di lire)
O.M.A. 11/08/89	Barriere antialghe	Regione Marche	7.900	3.737
D.M.A. 01/09/89	Pulizia Spiagge	Regione Marche	4.950	3.583
D.M.A. 31/12/90	Bonifica ex discarica RSU di Collegiglioni (Fabriano - Ancona)	Regione Marche	2.012	1.000

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40

97A1189

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 1997.

Modificazione allo statuto della SASA vita S.p.a., in Roma.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'Isvap delle modifiche dello statuto;

Visto il provvedimento Isvap in data 29 novembre 1996 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita rilasciato alla società SASA vita S.p.a., con sede legale in Roma, via Piemonte n. 127;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della SASA vita S.p.a. in data 19 dicembre 1996, concernente l'aggiornamento dell'art. 2 dello statuto sociale in ordine al trasferimento della sede legale sita in Roma da via Piemonte n. 127 a via Lucullo n. 14/16;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento della predetta modifica allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale con la modifica apportata all'art. 2 che comporta il trasferimento della sede legale di Roma della società SASA vita S.p.a. da via Piemonte n. 117, a via Lucullo n. 14/16.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A1212

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 1997.

Nomina del liquidatore della società Lloyd italiano S.p.a., in Roma, e dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciata.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, in materia di assicurazioni, di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visti in particolare gli articoli 65 e 70 del predetto decreto legislativo, relativi alla liquidazione volontaria delle imprese di assicurazione ed alla decadenza dall'autorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, n. 6571, di ricognizione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175, rilasciata alla società Lloyd italiano S.p.a. con sede in Roma, via Vittorio Veneto n. 183;

Vista la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del Lloyd Italiano in data 3 dicembre 1996, con la quale è stata disposta la liquidazione volontaria della predetta impresa e la nomina della dott.ssa Piera Pescosolido, quale liquidatore;

Visto il decreto di omologa del 7 gennaio 1997 emesso dal presidente del tribunale civile e penale di Roma, quinta sezione civile;

Vista l'istanza con la quale la società Lloyd italiano S.p.a. ha richiesto l'approvazione della nomina della dott.ssa Piera Pescosolido quale liquidatore;

Vista la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza suddetta;

Ritenuto che non sussistono elementi ostativi all'accoglimento della predetta istanza;

Dispone:

Art. 1.

È approvata, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, la nomina della dott.ssa Piera Pescosolido quale liquidatore della società Lloyd italiano S.p.a., con sede in Roma, posta in liquidazione volontaria con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 3 dicembre 1996.

Art. 2.

La società Lloyd italiano S.p.a., con sede in Roma, via Vittorio Veneto n. 183, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A1211

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 1997, n. 24** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria».**

AVVERTENZA:

Il titolo del presente decreto è stato modificato dalla legge di conversione con quello soprariportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea all'Italia, il Fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, con riferimento agli interventi di politica comunitaria finanziati dai Fondi strutturali, la quota di saldo del contributo comunitario relativa all'ultima annualità del programma e di quello nazionale a proprio carico, previo rilascio da parte dei beneficiari privati di apposita garanzia fidejussoria in favore delle suddette amministrazioni centrali dello Stato *prestata da istituti di credito o primarie compagnie di assicurazione o intermediari finanziari con oneri a totale carico dei detti beneficiari*, in base allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 20 novembre 1996.

2. Per le erogazioni di cui al comma 1 il predetto Fondo di rotazione interviene nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

3. Le somme anticipate dallo stesso Fondo di rotazione per conto dell'Unione europea sono recuperate sugli accrediti che saranno disposti dall'Unione stessa a titolo di saldo dei programmi di cui al comma 1, a seguito della presentazione ai servizi della Commissione di apposita rendicontazione da parte delle amministrazioni competenti.

4. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate dal fondo di rotazione, a causa del non riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea, saranno attivate, dalle amministrazioni centrali responsabili, le necessarie azioni di recupero ai fini del reintegro delle disponibilità del Fondo stesso.

5. Eventuali maggiori o minori rimborsi, per effetto delle differenze di cambio, restano imputati alle disponibilità del richiamato Fondo di rotazione.

6. Per i programmi in scadenza al 31 dicembre 1996, la garanzia fidejussoria è rilasciata entro la data del 28 febbraio 1997, pena la revoca del contributo.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 5 (*Fondo di rotazione*). - 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

Art. 1-*bis*.

Snellimento dei procedimenti

1. *Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo disciplina le procedure ed i termini dell'utilizzazione delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi comunitari da parte delle amministrazioni interessate, nonché della riprogrammazione degli interventi non realizzati dalle stesse nei termini prestabiliti.*

2. *Gli schemi di regolamento di cui al comma 1 sono trasmessi contemporaneamente alle commissioni parlamentari, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed al Consiglio di Stato, che esprimono il rispettivo parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento è adottato anche in assenza del suddetto parere.*

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A1213

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 febbraio 1997

Dollaro USA	1684,27
ECU	1922,09
Marco tedesco	989,70
Franco francese	293,22
Lira sterlina	2704,10
Fiorino olandese	881,59
Franco belga	47,954
Peseta spagnola	11,684
Corona danese	259,48
Lira irlandese	2638,41
Dracma greca	6,323
Escudo portoghese	9,848
Dollaro canadese	1241,81
Yen giapponese	13,559
Franco svizzero	1136,25
Scellino austriaco	140,64
Corona norvegese	248,36
Corona svedese	225,93
Marco finlandese	332,86
Dollaro australiano	1289,81

97A1337

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale n. 559/C-50.532-C-96 del 18 dicembre 1996 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica doppia azione «Ceska Zbrojovka Uhersky Brod» mod. CZ 100 cal. mm 9 Parabellum (canna mm 95); in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

97A1185

Modificazioni allo statuto della fondazione «Centro studi e formazione sociale - Emanuela Zancan», in Padova

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1997, sono state approvate le modifiche dello statuto della Fondazione «Centro studi e formazione sociale - Emanuela Zancan», con sede in Padova, deliberate dal consiglio di amministrazione in data 15 ottobre 1996, di cui all'atto pubblico numero di repertorio 48003/15015, a rogito dell'avv. Giorgio Fassanelli.

97A1186

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 915/1996 del 23 novembre 1996

Specialità medicinale: NEUROGER, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A - codice fiscale: 01697370342.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Parma, via San Leonardo, 96.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

15 compresse rivestite 10 mg:
A.I.C. n. 028121022 (in base 10) - 0UU5XY (in base 32);
Classe: C;

10 flaconcini orali 10 mg;
A.I.C. n. 028121034 (in base 10) - 0UU5YB (in base 32);
Classe: C.

Composizione:

una compressa rivestita contiene: principio attivo: selegilina Hcl 10 mg; eccipienti: lattosio, saccarosio, metilcellulosa, amido, calcio carbonato, talco, polivinilpirrolidone, titanio biossido, silice precipitata, alluminio idrossido, cere naturali, magnesio stearato, indigotina lacca di alluminio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flaconcino contiene: principio attivo: selegilina cloridrato 10 mg; eccipienti: glicerolo 85%, sorbitolo 70% (non cristal.), alcool etilico, aroma composto, acido benzoico, saccarina sodica, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sindrome psico-organica primaria.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto A.I.C. n. 977/1996 del 20 dicembre 1996

Specialità medicinale: VICKS FLU - ACTION, nella forma e confezione: 12 compresse rivestite.

Titolare A.I.C.: Procter & Gambler Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Ardeatina n. 100 - codice fiscale: 00439220583.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalle società Boots BCM Limited, Nottingham, Inghilterra (Regno Unito).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse rivestite:

A.I.C. n. 031990017 (in base 10) - 0YJ381 (in base 32);

Classe: C.

Composizione: ogni compressa contiene: principi attivi: ibuprofene 200 mg, pseudoefedrina clorinato 30 mg; eccipienti: cellulosa microcristallina, croscaramellosio sodico, polividone, fosfato tricalcico, magnesio stearato, idrossimetilpropicellulosa, talco, miscela di E 104 - E 110 - E 171 - E 172 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeudiche: trattamento dei sintomi del raffreddore e della influenza (cefalea, febbre, dolori osteoarticolari e muscolari, mal di gola, congestione nasale).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichetta e foglio illustrativo conformi ai testi allegati al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 991 dell'8 gennaio 1997

Specialità medicinale: GLUTHION nelle forme e confezioni: EV 1 flaconcino 2500 mg, EV 1 flaconcino 4800 mg

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo, strada Solaro, 75-77 - codice fiscale: 00071020085.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società Pharminvest S.p.a. nello stabilimento sito in via Noto, 7, Milano; le operazioni di controllo sono effettuate dalla società GET S.r.l. nello stabilimento in via L. Ariosto, 17, Sanremo (Imperia).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

EV 1 flaconcino 2500 mg:

A.I.C. n. 027400050 (in base 10) - 0U45VL (in base 32);

Classe: A per uso ospedaliero H;

prezzo L. 35.900 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

EV 1 flaconcino 4800 mg:

A.I.C. n. 027400062 (in base 10) - 0U45VY (in base 32);

Classe: C.

Composizione:

una flaconcino di liofilizzato EV 2500 ml contiene: principio attivo: glutatione ridotto mg 2500; eccipienti: sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flaconcino di liofilizzato EV 4800 ml contiene: principio attivo: glutatione ridotto mg 4800; eccipienti: sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeudiche: coadiuvante nelle gravi intossicazioni da alcool etilico e da alcuni gruppi di farmaci (chemioterapici, antineoplastici, antitubercolari, neurolettici, antidepressivi e paracetamolo). Coadiuvante nella profilassi e trattamento dei danni da radiazioni ionizzanti.

Classificazione ai fini della fornitura: la confezione EV 1 flaconcino 4800 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La confezione EV 1 flaconcino 2500 mg: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 942/1996 del 12 dicembre 1996

Specialità medicinale: PROTAMINA, anche nella confezione: 10 fiale soluzione e.v. 50 mg/5 ml 1% (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11 - codice fiscale: 00747170157.

Produttore: la produzione, il controllo sono effettuati dalla società Produits Roche S.A. di Neuilly-sur-Seine (Francia), nello stabilimento sito in Fontenay-sous-Bois. Le operazioni di confezionamento sono effettuate sia dalla Produits Roche S.A. di Neuilly-sur-Seine (Francia), nello stabilimento sito in Fontenay-sous-Bois, sia dalla Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Milano, piazza Durante, 11.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale 50 mg:

A.I.C. n. 004698039 (in base 10) - 04HCXR (in base 32);

Classe: A;

prezzo L. 86.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

Composizione: una fiala da 5 ml contiene: principio attivo: protamina cloridrato 50 mg; eccipienti: metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeudiche: per neutralizzare l'azione dell'eparina.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 11/1997 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale: VOLTAREN nella forma e confezione: «SR» 30 compresse 75 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5 - codice fiscale: 00826480154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Provinciale Schito n. 131, Torre Annunziata (Napoli), sia dalla Ciba Geigy Ltd. nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«SR» 30 compresse 75 mg;

A.I.C. n. 023181074 (in base 10) - 0Q3FSL (in base 32);

Classe: A - nota 66;

prezzo L. 15.800 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

Composizione: una compressa rivestita a rilascio prolungato contiene: principio attivo: diclofenac sodico 75 mg; eccipienti: saccarosio, silice colloidale anidra, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, alcool cetilico, metilidrossipropilcellulosa, polisorbato 80, titanio biossido, ferro ossido rosso, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: malattie reumatiche infiammatorie e degenerative quali: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artrosi, reumatismi non articolari. Dolori da infiammazione di origine non reumatica o a seguito di un trauma. Trattamento di dolori mestruali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 8/97 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale: NOLIR nella forma e confezioni: 30 compresse rivestite 4 mg e 30 compresse rivestite 8 mg.

Titolare A.I.C.: Società farmaceutici Formenti p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 45 - codice fiscale: 04845690157.

Produttore: la produzione, il confezionamento e il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. presso l'officina consortile sita in Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse rivestite 4 mg:

A.I.C. n. 029294016 (in base 10) - 0VXZG0 (in base 32); classe: C;

30 compresse rivestite 8 mg;

A.I.C. n. 029294028 (in base 10) - 0VXZGD (in base 32); classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una compressa rivestita 4 mg contiene: principio attivo: lornoxicam mg 4; eccipienti: magnesio stearato, polivinilpirrolidone K 25, cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, lattosio, polietilenglicole 6000, titanio biossido (E171), talco, idrossipropilmetilcellulosa 2910, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

una compressa rivestita 8 mg contiene: principio attivo: lornoxicam mg 8; eccipienti: magnesio stearato, polivinilpirrolidone K 25, cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, lattosio, polietilenglicole 6000, titanio biossido (E171), talco, idrossipropilmetilcellulosa 2910 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore moderato e grave. Trattamento sintomatico del dolore e dell'infiammazione associati ad affezioni reumatiche flogistiche o degenerative.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 9/97 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale: TAIGALOR nella forma e confezioni: 30 compresse rivestite 4 mg e 30 compresse rivestite 8 mg.

Titolare A.I.C.: Società prodotti Formenti r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 45 - codice fiscale: 04485620159.

Produttore: la produzione, il confezionamento e il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. presso l'officina consortile sita in Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse rivestite 4 mg:

A.I.C. n. 029304019 (in base 10) - 0VY96M (in base 32); classe: C;

30 compresse rivestite 8 mg;

A.I.C. n. 029304021 (in base 10) - 0VY96P (in base 32); classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una compressa rivestita 4 mg contiene: principio attivo: lornoxicam mg 4; eccipienti: magnesio stearato, polivinilpirrolidone K 25, cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, lattosio, polietilenglicole 6000, titanio biossido (E171), talco, idrossipropilmetilcellulosa 2910 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

una compressa rivestita 8 mg contiene: principio attivo: lornoxicam mg 8; eccipienti: magnesio stearato, polivinilpirrolidone K 25, cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, lattosio, polietilenglicole 6000, titanio biossido (E171), talco, idrossipropilmetilcellulosa 2910 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore moderato e grave. Trattamento sintomatico del dolore e dell'infiammazione associati ad affezioni reumatiche flogistiche o degenerative.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 10/97 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale: NABREM nella forma e confezioni: 30 compresse rivestite 4 mg e 30 compresse rivestite 8 mg.

Titolare A.I.C.: Società Puropharma r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 45 - codice fiscale: 03918060157.

Produttore: la produzione, il confezionamento e il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. presso l'officina consortile sita in Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse rivestite 4 mg:

A.I.C. n. 029298015 (in base 10) - 0VY3BZ (in base 32); classe: C;

30 compresse rivestite 8 mg;

A.I.C. n. 029298027 (in base 10) - 0VY3CC (in base 32); classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una compressa rivestita 4 mg contiene: principio attivo: lornoxicam mg 4; eccipienti: magnesio stearato, polivinilpirrolidone K 25, cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, lattosio, polietilenglicole 6000, titanio biossido (E171), talco, idrossipropilmetilcellulosa 2910 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

una compressa rivestita 8 mg contiene: principio attivo: lornoxicam mg 8; eccipienti: magnesio stearato, polivinilpirrolidone K 25, cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, lattosio, polietilenglicole 6000, titanio biossido (E171), talco, idrossipropilmetilcellulosa 2910 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore moderato e grave. Trattamento sintomatico del dolore e dell'infiammazione associati ad affezioni reumatiche flogistiche o degenerative.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 13/97 del 29 gennaio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA.

Confezioni: flacone da 50 ml, flacone da 100 ml, flacone da 250 ml, flacone da 500 ml, sacca PVC da 100 ml, sacca PVC da 250 ml, sacca PVC da 500 ml, sacca PVC da 1000 ml.

Composizione: 1000 ml contengono: sodio acetato $3H_2O$ g 3,20, potassio cloruro g 1,30, magnesio cloruro $6H_2O$ g 0,31, potassio bibasico g 0,26, glucosio monoidrato g 55,00. Eccipienti: sodio bisolfito g 0,55, acqua per preparazioni iniettabili q. b. a 1000 ml.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica Industria ricerca sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale zona industriale, Senise (Potenza) - codice fiscale 00993380765.

A.I.C.:

flacone 50 ml n. 032602017/G (in base 10) - 0Z2XX1 (in base 32);

flacone 100 ml n. 032602029/G (in base 10) - 0Z2XXF (in base 32);

flacone 250 ml n. 032602031/G (in base 10) - 0Z2XXF (in base 32);

flacone 500 ml n. 032602043/G (in base 10) - 0Z2XXV (in base 32);

sacca PVC 100 ml n. 032602056/G (in base 10) - 0Z2XY8 (in base 32);

sacca PVC 250 ml n. 032602068/G (in base 10) - 0Z2XYN (in base 32);

sacca PVC 500 ml n. 032602070/G (in base 10) - 0Z2XYQ (in base 32);

sacca PVC 1000 ml n. 032602082/G (in base 10) - 0Z2XZ2 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 4/97 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale: XEFO nella forma e confezioni: 30 compresse 4 mg e 30 compresse rivestite 8 mg.

Titolare A.I.C.: società Laboratorio chimico Giorgio Zoja p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lamarmora n. 4 - codice fiscale 00738390152.

Produttore: la produzione, il confezionamento e il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. presso l'officina consortile sita in Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse rivestite 4 mg:

A.I.C. n. 029313018 (in base 10) - 0VYKZU (in base 32);

classe: C;

30 compresse rivestite 8 mg;

A.I.C. n. 029313020 (in base 10) - 0VYKZW (in base 32);

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una compressa rivestita 4 mg contiene: principio attivo: Lornoxicam mg 4; eccipienti: magnesio stearato, polivinilpirrolidone K 25, cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, lattosio, polietilenglicole 6000, titanio biossido (E171), talco, idrossipropilmetilcellulosa 2910, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa rivestita 8 mg contiene: principio attivo: Lornoxicam mg 8; eccipienti: magnesio stearato, polivinilpirrolidone K 25, cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, lattosio, polietilenglicole 6000, titanio biossido (E171), talco, idrossipropilmetilcellulosa 2910, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeudiche: trattamento del dolore moderato e grave. Trattamento sintomatico del dolore e dell'infiammazione associati ad affezioni reumatiche flogistiche o degenerative.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A1214

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)

Estratto del decreto n. 963 del 16 dicembre 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Abic Chemical Laboratories Ltd, Industrial Zone Kiryat Nordau, Netanya (Israele), rappresentata in Italia da Teva Pharma Italia S.r.l., via Pannonia, 6, 20133 - Milano, sono ora trasferite alla società Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Har Hahozvim, Jerusalem (Israele), rappresentata in Italia da Teva Pharma Italia S.r.l., via Pannonia, 6, 20133 - Milano, codice fiscale 11654150157:

Specialità CISPLATINO TEVA:

1 flac. soluzione 10 mg/20 ml iv - A.I.C. n. 026543013;
1 flac. soluzione 50 mg/100 ml iv - A.I.C. n. 026543025.

Specialità FLUOROURACILE TEVA:

«250» 5 fiale 250 mg/5 ml - A.I.C. n. 026542011;
5 fiale 500 mg/10 ml - A.I.C. n. 026542023.

Specialità METOTRESSATO TEVA:

flacone soluzione 50 mg/2 ml - A.I.C. n. 026544027;
flacone soluzione 500 mg/20 ml - A.I.C. n. 026544039.

Specialità VINCRISTINA TEVA:

1 flacone soluzione 1 ml 1 mg/ml iv - A.I.C. n. 026709016.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto MCR n. 996 dell'8 gennaio 1997

Specialità medicinale VINCRISTINA, nella confezione: 1 flacone 1 mg + 1 flacone solvente 10 ml.

Titolare A.I.C.: Lilly France S.A di St. Cloud (Parigi), rappresentata in Italia dalla società Eli Lilly Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731/733, codice fiscale 00426150488.

Modifiche apportate: confezione: in sostituzione della confezione 1 flacone 1 mg + 1 flacone solvente 10 ml è autorizzata la confezione fiala soluzione pronta 1 mg/ml.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

fiala soluzione pronta 1 mg/ml:

A.I.C. n. 020782037 (in base 10) - 0MU6YP (in base 32);

classe: A;

prezzo L. 18.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto del decreto MCR n. 7/1997 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale: EXOCIN, nella forma e confezione: collirio 0,3% 5 ml, rilasciata alla società Allergan p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22, codice fiscale 00431030584, è apportata la seguente modifica:

confezione: in sostituzione della confezione collirio 0,3% 5 ml è autorizzata la confezione collirio 0,3% 10 ml.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

collirio 0,3% 10 ml:

n. A.I.C.: 027234032 (in base 10) - 0TZ3RJ (in base 32);

classe: A;

prezzo: L. 9.950, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto MCR n. 985/1997 dell'8 gennaio 1997

Specialità medicinale PERIDON nella forma e confezione 1 flacone sciroppo da 120 ml rilasciata alla società Fisons Italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Winckelmann n. 2, codice fiscale n. 01328640592, è apportata la seguente modifica:

confezione: in sostituzione della confezione 1 flacone sciroppo da 120 ml è autorizzata la confezione 1 flacone sciroppo da 200 ml.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

sciroppo 200 ml, 100 mg/100 ml:

A.I.C. n. 024309142 (in base 10) - 0R5VDQ (in base 32);
classe: B;
prezzo L. 5.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto MCR n. 5/1997 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale: VECLAM nelle forme e confezioni: 8 compresse 250 mg e BB flacone sospensione orale 60 ml rilasciata alla società Laboratori Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina, km 52, codice fiscale n. 01339440594, è apportata la seguente modifica:

confezioni: in sostituzione della confezione 8 compresse 250 mg è autorizzata la confezione 12 compresse 250 mg e in sostituzione della confezione flacone sospensione granulare 60 ml è autorizzata la confezione BB flacone sospensione granulare 100 ml.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

12 compresse 250 mg:
A.I.C. n. 027529054 (in base 10) - 0U83UY (in base 32);
classe: A;
prezzo L. 35.100, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

BB flacone sospensione granulare 100 ml:
A.I.C. n. 027529041 (in base 10) 0U83UK (in base 32);
classe: A;
prezzo L. 31.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto MCR n. 6/1997 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale: MACLADIN nelle forme e confezioni: 8 compresse 250 mg e flacone sospensione orale 60 ml rilasciata alla società Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40, codice fiscale n. 00678100504, è apportata la seguente modifica:

confezioni: in sostituzione della confezione 8 compresse 250 mg è autorizzata la confezione 12 compresse 250 mg e in sostituzione della confezione flacone sospensione granulare 60 ml è autorizzata la confezione BB flacone sospensione granulare 100 ml.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse 250 mg:
A.I.C. n. 027530056 (in base 10) - 0U84U8 (in base 32);
classe: A;
prezzo L. 35.100, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

flacone sospensione granulare 100 ml:
A.I.C. n. 027530068 (in base 10) - 0U84UN (in base 32);
classe: A;
prezzo L. 31.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 974 dell'8 novembre 1996

Specialità medicinale SALI SALSOMAGGIORE, 15 bustine 30 g per irrigazione numero di A.I.C.: 005173024.

Società Terme di Salsomaggiore S.p.a., via Roma, 9 - 43039 Salsomaggiore Terme (Parma).

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto-legge n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 17/1997 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale NAFTESAN:
crema 1% 30 g, n. di A.I.C.: 028480010;
gel 1% 30 g, n. di A.I.C.: 028480022;
soluz. 1% flac. contagocce 30 ml, n. di A.I.C.: 028480034;
nebulizzatore 1% flacone 30 ml, n. di A.I.C.: 028480046.

Società Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

È approvata la modifica di denominazione da «Naftesan» a «Suadian».

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 29/1997 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale: ISOPTIN 30 confetti 80 mg, n. di A.I.C.: 020609020.

Società Knoll AG, Liestal/BL.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione, in sostituzione nuova confezione, modifica di forma farmaceutica senza modifica, via di somministrazione, reiterazione.

È approvata la modifica di forma farmaceutica da confetti a compresse divisibili.

Il numero di A.I.C. varia da 020609020 per la confezione 30 confetti 80 mg a 020609083 per la confezione «80» 30 compresse divisibili 80 mg.

I lotti contraddistinti dal precedente numero di A.I.C., già prodotti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, potranno continuare ad essere dispensati fino alla data di scadenza degli stessi.

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 31/1997 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale: ETYZEM «300», 14 capsule rilascio controllato 300 mg, n. di A.I.C.: 028156040.

Società farmaceutici Caber S.p.a., via Cavour 11 - 44022 Comacchio (Ferrara).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato: eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais mg 70, povidone mg 13,87, saccarosio mg 6,87, etilcellulosa mg 1,87, talco mg 2,67, polimero di rivestimento a base di etilcellulosa mg 29,40, dibutilsebacato mg 7,03.

Specialità medicinale: ETYZEM «180», 24 capsule ril. controllato 180 mg, n. di A.I.C.: 028156038.

Società farmaceutici Caber S.p.a., via Cavour - 44022 Comacchio (Ferrara).

Oggetto provvedimeto di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais mg 42, povidone mg 8,32, saccarosio mg 4,13, etilcellulosa mg 1,13, talco mg 1,6, polimero di rivestimento a base di etilcellulosa mg 17,64, dibutilsebacato mg 4,23.

Specialità medicinale: ETYZEM «120», 24 capsule rilascio contollato 120 mg, n. di A.I.C.: 028156026.

Società farmaceutici Caber S.p.a., via Cavour, 11 - 44022 Comacchio (Ferrara).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais mg 28, povidone mg 5,55, saccarosio mg 2,75, etilcellulosa mg 0,75, talco mg 1,07, polimero di rivestimento a base di etilcellulosa mg 11,76, dibutilsebacato mg 2,81.

Specialità medicinale: ETYZEM «Retard», 28 capsule 90 mg, n. di A.I.C.: 028156014.

Società farmaceutici Caber S.p.a., via Cavour, 11 - 44022 Comacchio (Ferrara).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais mg 21, povidone mg 4,16, saccarosio mg 2,06, etilcellulosa mg 0,56, talco mg 0,8, polimero di rivestimento a base di etilcellulosa mg 8,82, dibutilsebacato mg 2,11.

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 32/1997 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale: NOVOGYN «21», 21 confetti, n. di A.I.C.: 022521013.

Società Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: lattosio mg 32,85, amido di mais mg 18, polivinilpirrolidone 25000 mg 2,1, talco mg 5,836, magnesio stearato mg 0,1, saccarosio mg 19,297, polivinilpirrolidone 700000 mg 0,188, polietilenglicole 6000 mg 2,139, calcio carbonato mg 8,582, cera bianca eliminato, cera carnauba eliminato, titanio biossido mg 0,272, glicerolo 85% mg 0,136, estere glicolico dell'acido montanico (cera E) mg 0,050, pigmento di ferro giallo mg 0,068, pigmento di ferro rosso mg 0,082.

Nota: negli stampati la forma farmaceutica «confetti» deve essere sostituita con «compresse rivestite».

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 6/1997 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale: POLASE, 10 bustine efferv. aranc. 10 g, n. di A.I.C.: 016153025.

Società Wyeth S.p.a., via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: ac. tartarico mg 750, ac. citrico anidro eliminato, ac. citrico monoidrato mg 109, sodio bicarbonato mg 400, aroma naturale di arancia mg 25, succo di arancia polvere granulare g 1, saccarosio q.b. a 10 g.

Estratto per provvedimento di modifica di A.I.C. n. 14/1997 del 29 gennaio 1997

Specialità CARBONESIA:

granulare orale 120 g, n. di A.I.C.: 003714019;

30 bustine monodose 4 g, n. di A.I.C.: 003714045.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione, in sostituzione nuova confezione, modifica condizionamento primario.

È approvata la modifica di confezionamento da flacone granulare g 120 a 30 bustine monodose di granulare da g 4.

Estratto del decreto n. 14/1997 del 29 gennaio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pierrel S.p.a., con sede in strada statale Appia, Capua (Caserta), codice fiscale 00294170634, è ora trasferita alla società: Dorom S.r.l., con sede in piazza Agrippa, 1, Milano, codice fiscale 09300200152.

Specialità MYROL:

flacone gocce 30 ml 0,6% - 027201058;

20 compresse 20 mg - 027201060.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 15/1997 del 29 gennaio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Maggioni S.p.a., con sede in via Zambeletti snc, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 00867200156, è ora trasferita alla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1, Milano, codice fiscale 00748210150:

Specialità: VEGETALLUMINA:

pomata g 40 - 000444012;

gel tubo g 20 - 000444024;

gel tubo g 40 - 000444036;

gel tubo g 80 - 000444048;

«100» gel tubo g 20 - 000444051;

«100» gel tubo g 40 - 000444063;

«100» gel tubo g 80 - 000444075;

«spray» flacone 40 ml - 000444087.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 16/1997 del 29 gennaio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pfizer Italiana S.p.a., con sede in via Valbondione, 113, Roma codice fiscale 00192900595, è ora trasferita alla società Restiva S.r.l. con sede in strada statale 156, km 50, Latina, codice fiscale 04866591003.

Specialità: CRISTAL:

30 compresse masticabili - 020638021.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 17/1997 del 29 gennaio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratori Guidotti S.p.a., con sede in via Trieste, 40, Pisa codice fiscale 00678100504, è ora trasferita alla società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede in, via Sette Santi, 3 Firenze, codice fiscale 00395270481.

Specialità: ANACIDOL:

20 compresse masticabili - 020497018.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 18/1997 del 29 gennaio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roussel Pharma S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano, codice fiscale 00738420157, è ora trasferita alla società Bruno farmaceutici S.r.l., con sede in viale Castello della Magliana 38, Roma, codice fiscale 05038691001.

Specialità: DIDROGYL:

confezione gocce orali 10 ml 1,5 mg, A.I.C. n. 024139014.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 19/1997 del 29 gennaio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Maggioni S.p.a., con sede in via Zambeletti snc, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 00867200156, è ora trasferita alla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1, Milano, codice fiscale 00748210150.

Specialità: NIRVANIL:

12 capsule - 020709034.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 20/1997 del 29 gennaio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Magis farmaceutici S.p.a., con sede in via Cacciamali, 34, 36, 38, Brescia, codice fiscale 00312600174, è ora trasferita alla società Sanofi Winthrop S.p.a., con sede in via G.B. Piranesi, 38, Milano, codice fiscale 00730870151.

Specialità: FOLIPLUS:

10 compresse 15 mg - 028056012;

10 flaconcini orali 15 mg - 028056024.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 21/1997 del 29 gennaio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Maggioni S.p.a., con sede in via Zambeletti snc, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 00867200156, è ora trasferita alla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1, Milano, codice fiscale 00748210150.

Specialità: RINOSPRAY:

flacone nebulizz. nasale 15 ml - 012108039.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 23/1997 del 29 gennaio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roerig farmaceutici italiana S.r.l., con sede in strada statale 156, km 50, Latina, codice fiscale 06320490581, è ora trasferita alla società Restiva S.r.l., con sede in strada statale 156, km 50, Latina, codice fiscale 04866591003.

Specialità: VITERRA:

30 compresse masticabili - 006541039.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 25/1997 del 29 gennaio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roussel Pharma S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 00738420157, è ora trasferita alla società Hammer Pharma S.p.a. con sede in via R. Lepetit, 8, Lainate (Milano), codice fiscale 00432000339.

Specialità: IDROCORTISONE:

pomata 20 g 0,5% - 009651023.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 26/1997 del 29 gennaio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roussel Pharma S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 00738420157, è ora trasferita alla società Hoechst farmaceutici S.p.a., con sede in via Garofalo, 39, Milano, codice fiscale 01260920663.

Specialità: SALUBEHR:

14 cpr. 2,5 + 12,5 mg - 028532012;

14 cpr. 5 + 25 mg - 028532024.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 27/1997 del 29 gennaio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roussel Pharma S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 00738420157, è ora trasferita alla società Camillo Corvi S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 09776510159.

Specialità: ANSIOLIN:

gocce orali 30 ml 0,5% - 019994033;

3 fiale 2 ml im iv 10 mg - 019994045;

40 compresse - 019994060.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 28/1997 del 29 gennaio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roussel Pharma S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 00738420157, è ora trasferita alla società: Camillo Corvi S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 09776510159.

Specialità: CENTELLASE:

pomata dermica 30 g 1% - 016222010;

polvere dermica 20 g 2% - 016222022;

im 5 fiale 1 ml 10 mg - 016222046;

30 compresse 30 mg - 016222073.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 29/1997 del 29 gennaio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit, 8, Lainate (Milano), codice fiscale 00795960152, è ora trasferita alla società Camillo Corvi S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 09776510159.

Specialità: SABRIL:

50 compresse 500 mg - 027443011;

50 bustine 500 mg - 027443023;

24 bustine 1 g - 027443035.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 30/1997 del 29 gennaio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roussel Pharma S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 00738420157, è ora trasferita alla società Hoechst farmaceutici S.p.a., con sede in via Garofalo, 39, Milano, codice fiscale 01260920663.

Specialità: RULID:

12 compresse 150 mg - 026727014;

BB 12 compresse deltescenti 50 mg - 026727038.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 24/1997 del 29 gennaio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2, Milano, codice fiscale 07089990159, è ora trasferita alla società Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2, Milano, codice fiscale 08572280157.

Specialità: GOLAVAL:

18 pastiglie gusto menta - 032227011;

24 pastiglie gusto menta - 032227023;

18 pastiglie gusto menta senza zucchero - 032227035;

24 pastiglie gusto menta senza zucchero - 032227047;

18 pastiglie gusto agrumi - 032227050;

collutorio flaconcino 15 ml con nebulizzatore - 032227062.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 22/1997 del 29 gennaio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Prodotti Formenti S.r.l., con sede in via Correggio, 43, Milano, codice fiscale 04485620159, è ora trasferita alla società Chemil farmaceutici S.r.l., con sede in via Praglia, 15, Pianezza (Torino), codice fiscale 00757340153.

Specialità: FORMISTIN:

20 compresse 10 mg - 027329010;

20 ml gocce os 10 mg/ml - 027329022.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A1215

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto A.I.C. n. 874/1996 del 18 ottobre 1996, relativo alla specialità medicinale «ZANTAC nella forma e confezione: sciroppo 200 ml (150mg/10ml)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 28, prima colonna, ove è indicato: «Confezione autorizzata: n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: ...» dove è scritto: «classe: A;», leggasi: «classe: A *con nota 48*;».

97A1216

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto A.I.C. n. 875/1996 del 18 ottobre 1996, relativo alla specialità medicinale «RANIDIL nella forma e confezione: sciroppo 200 ml (150mg/10ml)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 28, seconda colonna, ove è indicato: «Confezione autorizzata: n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: ...» dove è scritto: «classe: A;», leggasi: «classe: A *con nota 48*;».

97A1217

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto A.I.C. n. 876/1996 del 18 ottobre 1996, relativo alla specialità medicinale «RANIBEN nella forma e confezione: sciroppo 200 ml (150mg/10ml)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 28, seconda colonna, ove è indicato: «Confezione autorizzata: n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: ...» dove è scritto: «classe: A;», leggasi: «classe: A *con nota 48*;».

97A1218

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto A.I.C. n. 883/1996 del 18 ottobre 1996, relativo alla specialità medicinale «ULCEX nella forma e confezione: sciroppo 200 ml (150mg/10ml)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 29, prima colonna, ove è indicato: «Confezione autorizzata: n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: ...» dove è scritto: «classe: A;», leggasi: «classe: A *con nota 48*;».

97A1219

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 1° febbraio 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto A.I.C. n. 933/1996 del 10 dicembre 1996, relativo alla specialità medicinale «RANIBLOC nella forma e confezione: sciroppo 200 ml (150mg/10ml)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 20, prima colonna, ove è indicato: «Confezione autorizzata: n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: ...» dove è scritto: «classe: A;», leggasi: «classe: A *con nota 48*;».

97A1220

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500